SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 7 aprile 1998 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998.

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

98A2432

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1998, n. **72.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e lo Stato di Eritrea, fatto a Roma il 9 febbraio 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del trattato stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue per ciascuno degli anni 1997 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LO STATO DI ERITREA

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea, qui di seguito indicate come Parti Contraenti,

muovendo dai tradizionali vincoli di amicizia tra i due popoli,

convinte della necessità di costruire le relazioni tra Stati sulla base dei valori universali di libertà, democrazia, pluralismo e rispetto dei diritti dell'uomo,

riaffermando la loro fedeltà ai principi e agli obiettivi dello Statuto delle Nazioni Unite,

intenzionate a contribuire alla coesistenza pacifica tra i popoli,

decise a rafforzare i reciproci rapporti di amicizia e di collaborazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea svilupperanno le loro relazioni sulla base della collaborazione e del reciproco rispetto, in conformità con i principi di sovranità, integrità territoriale, parità di diritti, dignità umana e rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

Articolo 2

Le Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza nelle relazioni tra gli Stati e sottolineano la necessità che ogni controversia sia risolta con mezzi pacifici.

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea si adopereranno per il rafforzamento del ruolo della

Organizzazione delle Nazioni Unite e dei suoi strumenti idonei a risolvere i conflitti e a preservare la pace nel mondo.

Articolo 3

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea agiranno altresì in maniera concertata negli appositi fori internazionali per prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare attraverso un rafforzamento del regime di non proliferazione nucleare, ed in favore di una crescente trasparenza e di un sempre maggiore controllo nel campo del trasferimento degli armamenti convenzionali.

Le Parti Contraenti svilupperanno, anche tramite lo svolgimento di attività concrete, di consultazioni e di scambi di visite, una cooperazione a lungo termine.

Articolo 4

Le Parti Contraenti appoggeranno l'attuazione delle misure di sicurezza collettiva previste nel Capitolo VII dello Statuto dell'ONU.

Articolo 5

Le Parti Contraenti terranno regolari consultazioni con scadenze periodiche sui temi bilaterali e sulle questioni internazionali di comune interesse a livello di membri di governo o di funzionari dei due Ministeri degli Esteri.

Articolo 6

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea si impegnano ad approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica.

Articolo 7

Le Parti Contraenti si impegnano a dare concreta attuazione agli accordi nei campi richiamati dall'Articolo 6 del presente Trattato.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste, anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Le Parti Contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.

Articolo 9

Le Parti Contraenti concordano sull'importanza di proseguire e consolidare ulteriormente le fruttuose relazioni già stabilite nel campo della cooperazione allo sviluppo. Queste relazioni continueranno ad avere come obiettivo un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'Eritrea, e verranno rafforzate con carattere di continuità e nel quadro di un accordo di cooperazione.

Articolo 10

Le Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nel settore della scienza e delle tecnologie avanzate.

Articolo 11

Muovendo dal carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo.

Articolo 12

Gli impegni della Repubblica Italiana nei rapporti bilaterali con lo Stato di Eritrea saranno presi nel rispetto delle competenze dell'Unione Europea, delle disposizioni emanate dalle sue istituzioni, nonché delle altre disposizioni concordate tra gli Stati Membri della U.E. in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 13

La Repubblica Italiana e lo Stato di Eritrea, partendo dalle tradizioni di collaborazione e legami culturali tra i popoli italiano ed eritreo, sulla base di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione culturale, faciliteranno nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni lo sviluppo degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi.

In particolare, ciascuna Parte Contraente opererà per l'ampliamento delle opportunità di studio della lingua, della letteratura e civiltà dell'altra Parte Contraente in Scuole, Istituti di insegnamento superiore e in altre Istituzioni, tenendo presente la politica educativa generale, i bisogni pratici e gli sviluppi sociali dell'altra Parte Contraente.

Articolo 14

Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo a diversi livelli delle relazioni tra enti territoriali, fondazioni, istituzioni, sindacati, associazioni e cittadini dei due Paesi.

Esse faciliteranno altresì gli scambi giovanili, nonché i gemellaggi e gli scambi tra singole città e regioni dei due Paesi.

Articolo 15

Le Parti Contraenti riconoscono la necessità di concludere un accordo organico allo scopo di regolare i flussi migratori legali e di contrastare ogni flusso migratorio clandestino, in conformità con la legislazione in vigore sull'accesso dei cittadini dei due Paesi al mercato del lavoro.

Articolo 16

Le Parti Contraenti procederanno ad un esame congiunto dei problemi attinenti alle modalità di rilascio dei visti, nel quadro delle misure che saranno adottate in campo migratorio.

Articolo 17

Le Parti Contraenti studieranno la possibilità di stipulare un accordo in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione.

Articolo 18

Le Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata.

Articolo 19

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti e non sono dirette contro alcuno Stato terzo.

Articolo 20

Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni.

La sua validità verrà prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di 5 anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato, per iscritto, all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

Articolo 21

Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti Contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

Fatto a Roma il 9 febbraio 1996 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua inglese, entrambi i testi aventi uguale valore. In caso di divergenza, prevarrà il testo inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LO STATO DI ERITREA
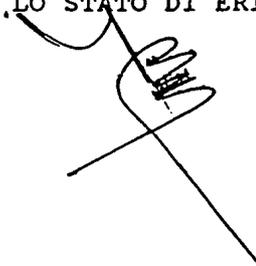
TREATY OF FRIENDSHIP AND COOPERATION BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE STATE OF ERITREA

The Italian Republic and the State of Eritrea, herein indicated as Contracting Parties,

taking into account the traditional ties of friendship between the two peoples,

convinced of the necessity to build the relations among States on the basis of the universal values of freedom, democracy, pluralism and respect for human rights,

reaffirming their commitment to the principles and the objectives of the United Nations Charter,

willing to contribute to the peaceful coexistence among peoples,

determined to strengthen their relationship of friendship and cooperation,

have agreed as follows:

Article 1

The Italian Republic and the State of Eritrea will develop their relations on the basis of cooperation and mutual respect, in conformity with the principles of sovereignty, territorial integrity, equality of rights, human dignity and respect for human rights and fundamental freedoms.

Article 2

The Contracting Parties reaffirm that the threat or the use of force are inadmissible in relations among States and underline the necessity that any dispute be resolved with peaceful means.

The Italian Republic and the State of Eritrea will endeavour to strengthen the role of the United Nations

Organisation and its means for the resolution of conflicts and the preservation of peace in the world.

Article 3

The Italian Republic and the State of Eritrea will act in a concerted manner in the relévant international fora for preventing the proliferation of weapons for mass destruction, in particular by favouring a nuclear non-proliferation regime and an ever-increasing transparency and control in the field of the transfer of conventional weapons.

The Contracting Parties will develop long-term cooperation, also by means of concrete activities, consultations and exchanges of views.

Article 4

The Contracting Parties will support the implementation of the collective security measures set forth in Chapter VII of the United Nations Charter.

Article 5

The Contracting Parties will hold regular consultations on a periodic basis on bilateral issues, as well as on international matters of common interest, at the level of Members of Government or of Officials of the two Ministries of Foreign Affairs.

Article 6

The Italian Republic and the State of Eritrea commit themselves to strengthen economic, industrial, financial, technical-scientific and ennvironmental cooperation.

Article 7

The Contracting Parties commit themselves to implement the agreements in the fields mentioned under Article 6 of the present Treaty.

Article 8

The Contracting Parties will favour direct investments of capital, the setting up of joint ventures, also with the participation of partners from third countries, the harmonisation of the legislation concerning economic matters, as well as the cooperation in the field of vocational training, also at the level of management.

The Contracting Parties commit themselves to develop cooperation with regard to the multilateral economic organisations.

Article 9

The Contracting Parties agree on the importance to continue and further strengthen the fruitful relations already established in the field of development cooperation. These relations will continue to have as their objective a balanced economic and social development of Eritrea and will be enhanced, with a character of continuity and in the framework of a cooperation agreement.

Article 10

The Contracting Party will strengthen cooperation in the field of science and advanced technologies.

Article 11

Taking into account the global character of the problems pertaining to the protection of the environment, the Contracting Parties are determined to promote their cooperation in this field.

Article 12

The engagements of the Italian Republic in the bilateral relations with the State of Eritrea will be subscribed without prejudice to the competencies of the European Union and to the regulations issued by its institutions, as well as to the other provisions agreed among the Member Countries of the European Union in application of the Union system.

Article 13

The Italian Republic and the State of Eritrea, taking into account the traditions of cooperation and the cultural ties between the Italian and Eritrean peoples, will favour, on the basis of the provisions of the cultural collaboration Agreement, the development of exchanges among territorial bodies, institutions, organisations, associations and citizens of the two Countries in the fields of culture, teaching and information.

In particular, each Contracting Party will endeavour to increase the opportunities of studying the language, literature and civilisation of the other Contracting Party in schools, higher education institutes and other institutions, taking into account the general education policy, practical needs and social developments of the other Contracting Party.

Article 14

The Contracting Parties will facilitate the development at various levels of the relations among territorial bodies, foundations, institutions, trade unions, associations and citizens of the two Countries.

Moreover, they will favour exchanges among young people, as well as twinships and exchanges among towns and regions of the two Countries.

Article 15

The Contracting Parties recognize the need to reach a comprehensive agreement aiming at regulating legal migration movements and at countering any clandestine migration movement, in compliance with the legislation in force on the entry of the citizens of the two Countries into the labour market.

Article 16

The Contracting Parties will examine jointly the problems concerning the modalities for issuing visas, in the framework of the measures which will be adopted in the field of migration.

Article 17

The Contracting Parties will study the possibility to conclude an Agreement in the field of judiciary assistance and extradition.

Article 18

The Contracting Parties will cooperate to prevent and to fight illegal drug traffic as well as organised crime.

Article 19

The provisions of the present Treaty do not affect in any way the obligations entailed in the Treaties as well as in bilateral and multilateral Agreements previously subscribed by the Contracting Parties and are not aimed against any third State.

Article 20

The present Treaty is concluded for a period of twenty years. Its validity will be tacitly extended for new periods of five years, unless one of the Contracting Parties notifies the other Party in writing of its decision to denounce the Treaty, at least one year before each date of expiry.

Article 21

The present Treaty shall be ratified in conformity with the consitutional provisions of each of the Contracting Parties and shall enter into force at the date of the exchange of the instruments of ratification.

Done in Rome on February 9th, 1996, in two originals, each in Italian and in English, both texts being equally authentic. In case of any divergence, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE STATE OF ERITREA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1553):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 24 ottobre 1996.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 novembre 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1997 (atto n. 1553/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 2 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3504):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI e XIV.

Esaminato dalla III commissione il 14 gennaio 1998.

Relazione scritta annunciata il 22 gennaio 1998 (atto n. 3504/*A* - relatore on. AMORUSO).

Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17 marzo 1998.

98G0116

LEGGE 31 marzo 1998, n. 73.

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento dei progetti FIO.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sanatoria degli effetti

1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, e dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443.

Art. 2.

Norme accelerative del programma di metanizzazione

1. I procedimenti relativi al programma di metanizzazione, già avviati sulla base delle disposizioni dei decreti-legge 22 luglio 1996, n. 385, e 20 settembre 1996, n. 487, sono conclusi applicando le disposizioni dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì agli stati di avanzamento e finali presentati alla Cassa depositi e prestiti e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1996.

3. I contributi sono erogati ogni qualvolta l'avanzamento dell'opera raggiunga una entità non inferiore al venti per cento del complesso dell'opera stessa.

4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con propria deliberazione destina parte del finanziamento previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, assegnato con deliberazione dello stesso CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1996, a interventi di metanizzazione, per un importo massimo di lire 30 miliardi a favore dei soggetti che, pur avendo presentato gli stati di avanzamento o finali nei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non abbiano potuto provvedere ai pagamenti di propria competenza entro il 31 dicembre 1996. Tali somme sono destinate a copertura anche parziale della corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea.

5. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 31 dicembre 1997.

6. Per gli interventi non ultimati entro il 31 dicembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione della documentazione da cui risulti lo stato finale della spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, entro il 30 giugno 1999. Sono confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi o sia assicurata da fondi regionali, con priorità per i comuni che abbiano espletato le gare e stipulato i relativi contratti, attraverso l'inserimento degli interventi in sede di riprogrammazione delle risorse, ai sensi dell'articolo 2, commi 96 e 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il CIPE con propria deliberazione potrà coprire un terzo di tale quota residua, destinando parte del finanziamento di cui al comma 4. I comuni che realizzano le opere in gestione diretta ed hanno stipulato mutui con la Cassa depositi e prestiti possono utilizzare le eventuali risorse derivanti dal ribasso d'asta al fine della copertura finanziaria necessaria al completamento dell'opera, comprensiva della quota residua del contributo comunitario non più fruibile. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 30 giugno 1999 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 31 dicembre 1999.

7. Entro il 31 ottobre 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato a tale scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potrà essere ultimato entro il 30 giugno 1999.

8. I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione e fare istanza al Ministero del tesoro per la variazione del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta confermata l'entità dei contributi già decretati.

9. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.

Art. 3.

Interventi urgenti tramite commissario ad acta

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialità e trasparenza».

Art. 4.

Proroga di termine

1. Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24, è prorogato al 31 agosto 1997.

Art. 5.

Procedure di spesa per i progetti FIO

1. In relazione alla deliberazione del CIPE dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995, concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Programma di metanizzazione della Sardegna

1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.

2. A favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di cui al comma 1, è concesso, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, un credito d'imposta a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fissati la misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Comunicazione al Parlamento

1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio dell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, non incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora approvati.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati: (atto n. 2853):

Presentato dal Ministro del tesoro (CIAMPI) il 9 dicembre 1996.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 9 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, VI, VIII, X, XI e XIV.

Esaminato dalla V commissione il 14, 15, 16 e 22 gennaio 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 febbraio 1997 (atto n. 2853/*A* - relatore on. DE SIMONE).

Esaminato in aula il 30 aprile 1997, ed approvato il 7 maggio 1997.

Senato della Repubblica: (atto n. 2418):

Assegnato alla 5ª commissione (Programmazione economica), in sede deliberante, il 13 maggio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 10ª della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 20, 28 maggio 1997; il 3 e 25 giugno 1997 e approvato, con modificazioni, il 26 giugno 1997.

Camera dei deputati: (atto n. 2853/*B*):

Assegnato alla commissione V (Bilancio), in sede referente, il 24 luglio 1997, con pareri delle commissioni I, VI, X e XIV.

Esaminato dalla V commissione il 29 e 30 luglio 1997.

Esaminato in aula il 27 ottobre 1997 e approvato il 12 marzo 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il decreto-legge 20 marzo 1996, n. 144, decaduto per decorrenza dei termini, recava: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse e per gli accertamenti da parte del CIPE».

— Il titolo del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 277 e del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 385, decaduti per decorrenza dei termini, era il seguente: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse».

— Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, non convertito in legge, recava: «Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO».

— Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 3, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443 (Differimento di termini previsti a disposizioni legislative in materia di opere pubbliche e politiche ambientali e territoriali, nonché disposizioni urgenti per il recupero edilizio nei centri urbani), non convertito in legge:

«4. Per consentire la prosecuzione del programma operativo "metanizzazione" delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della Commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/1988, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro».

Note all'art. 2:

— I titoli dei citati decreti-legge n. 385/1996 e n. 487/1996, non convertiti in legge, sono riportati in nota all'articolo 1.

— Il testo dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 487/1996, non convertito in legge, era il seguente:

«1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a prelevare dal conto corrente di tesoreria n. 20111 denominato "Cassa depositi e prestiti - Contributi FESR ai comuni", le somme disponibili necessarie per il pagamento del contributo comunitario a fronte dell'intero importo degli stati di avanzamento dell'intervento e dello stato finale purché presentati entro il 30 settembre 1996 dandone comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di conferma.

2. Il limite del 90 per cento delle risorse impegnate di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, è soppresso.

3. Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale per i decreti concessivi emessi, la Cassa depositi e prestiti a disporre la liquidazione delle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per le compensazioni di spese previste, sempre nel limite della spesa totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784.

4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora collaudato le opere, al fine di utilizzare i contributi comunitari nel termine prescritto, devono presentare alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre 1996, lo stato finale di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione e la veridicità delle voci esposte.

5. La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria, liquida, avvalendosi delle disponibilità esistenti sui conti correnti di Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che saranno considerate erogazioni definitive a tutti gli effetti solo dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa istruttoria per l'approvazione degli atti di collaudo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il decreto del Ministro del tesoro.

6. Le garanzie rilasciate dal concessionario del buon esito del collaudo continuano ad avere efficacia fino all'approvazione del collaudo finale.

7. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 30 settembre 1997».

— Il comma 79 dell'art. 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), aggiunge i seguenti tre periodi all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 341 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192, del 18 agosto 1995):

«Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488», è il seguente:

«Art. 13 *(Interventi per la metanizzazione nel Mezzogiorno).* — 1. L'attività istruttoria prevista dall'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, viene svolta, secondo le direttive del CIPE, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Si trascrive il testo dei commi 96 e 97 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«96. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni dello Stato e su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone alla Commissione UE la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali comunitari, programmate per gli esercizi 1994, 1995 e 1996 per le quali, alla data del 31 dicembre 1996, non si sia ancora provveduto all'impegno contabile ed all'individuazione dei soggetti attuatori, e la conseguente ridestinazione delle stesse ad altri interventi, compatibili con i termini temporali previsti dalla normativa comunitaria, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione territoriale delle risorse.

97. Per le somme impegnate entro il 31 dicembre 1996 in relazione a programmi approvati dalla Commissione UE, che non abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misura del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e della programmazione economica ne propone alla medesima Commissione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri interventi, sulla base dei criteri di cui al comma 96».

Nota all'art. 3:

— Il testo vigente del comma 2, dell'art. 5, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163 (Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1995), per effetto della modifica introdotta dal presente articolo, è il seguente:

«2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario *ad acta* che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei, salve restando l'osservanza dei principi generali dell'ordinamento e le esigenze di concorrenzialità e trasparenza».

Nota all'art. 4:

— Il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644 (Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24 (testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1997), è il seguente:

«6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria è rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo».

Nota all'art. 5:

— Il testo del comma 35 dell'art. 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)», è il seguente:

«35. In favore dei progetti approvati dal CIPE per le finalità di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, le somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi per detti progetti dalla Banca europea per gli investimenti sono annualmente iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo andamento dello stato di attuazione degli investimenti. Tali somme sono determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1988 e in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990. A decorrere dall'anno 1989 detta somma può essere rideterminata con le modalità previste dall'art 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

Nota all'art. 7:

— Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 15 luglio 1988, n. L 185/9. Il territorio dell'obiettivo n. 1, di cui all'art. 8 del predetto regolamento, è costituito da:

«1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS [Nomenclatura delle unità territoriali statistiche - *n.d.r.*] del livello II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1».

98G0123

DECRETO LEGISLATIVO 9 marzo 1998, n. 74.

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti amministrativi della regione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che approva lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna concernenti il controllo sugli atti della regione;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56 primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza del 20 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — *1.* Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, eccetto quelli attinenti l'autonomia organizzativa, funzionale e contabile del consiglio regionale, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

2. Sono abrogati gli articoli 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 6 febbraio 1978.

— L'art. 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è il seguente:

«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto.

Tali norme saranno sottoposte al parere della consulta o del consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo».

Nota all'art. 1:

— Per la legge costituzionale n. 21/1978 vedi nelle note alle premesse.

98G0117

DECRETO LEGISLATIVO 10 marzo 1998, n. **75.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti l'istituzione di zone franche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonché il parere del consiglio regionale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive modificazioni, sono istituite nella regione zone franche, secondo le disposizioni di cui ai regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e n. 2454/1993 (Commissione), nei porti di Cagliari, Olbia, Oristano, Porto Torres, Portovesme, Arbatax ed in altri porti ed aree industriali ad essi funzionalmente collegate o collegabili.

2. La delimitazione territoriale delle zone franche e la determinazione di ogni altra disposizione necessaria per la loro operatività viene effettuata, su proposta della regione, con separati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. In sede di prima applicazione la delimitazione territoriale del porto di Cagliari è quella di cui all'allegato dell'atto aggiuntivo in data 13 febbraio 1997, dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1948; l'art. 56, primo comma, di tale legge, è il seguente:

«Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonché le norme di attuazione del presente statuto».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 dello statuto speciale per la regione Sardegna è il seguente:

«Art. 12. — Il regime doganale della regione è di esclusiva competenza dello Stato.

Saranno istituiti nella regione punti franchi».

— Per i riferimenti alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, vedi nota alle premesse.

— Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 302 del 19 ottobre 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L. 253 dell'11 ottobre 1993.

— L'atto aggiuntivo del 13 febbraio 1997 dell'accordo di programma dell'8 agosto 1995 sottoscritto con il Ministero dei trasporti è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna n. 17 in data 30 marzo 1996.

98G0118

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. **520.**

Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'opportunità di emanare disposizioni regolamentari in ordine all'organizzazione dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 21 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché in merito all'esercizio dei poteri di gestione da parte dei responsabili dei dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata, altresì, l'esigenza di provvedere alla disciplina delle funzioni dirigenziali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Denominazioni

1. Nel presente regolamento sono denominati:

a) legge: la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) articolo 8 del decreto-legge n. 543: l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, che disciplina i poteri del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) Presidente e Presidenza: rispettivamente, il Presidente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) Segretario generale e Vicesegretario generale: il Segretario generale e il Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

e) dipartimenti: i dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli uffici ad essi equiparati, ivi compresi quelli affidati a Ministri o Sottosegretari, ai sensi degli articoli 9, 20 e 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

f) uffici: strutture di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) servizi: unità operative di base di livello dirigenziale.

Art. 2.

Dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari

1. Con decreto del Presidente, adottato ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge, può essere interamente riorganizzato il dipartimento per il quale cessi l'affidamento alla responsabilità di un Ministro o Sottosegretario di Stato, ancorché il dipartimento stesso sia disciplinato con decreto adottato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 21. Quest'ultimo decreto è abrogato dalla data di entrata in vigore del decreto di riorganizzazione.

2. Per i dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il segretario generale esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 543, ove non diversamente disposto, sino a che il Presidente, su proposta del Ministro o Sottosegretario competente, non investe dei relativi poteri il capo del dipartimento, un suo reggente, o altri funzionari. Si intendono in tal caso estese alla gestione dei relativi capitoli di bilancio le deleghe rilasciate dal segretario generale al vicesegretario generale e ai capi dei servizi aventi attribuzioni strumentali di carattere generale.

3. I capi dei dipartimenti ed i reggenti investiti di responsabilità gestionali ai sensi del comma 2 possono delegare a dirigenti parte dei propri poteri.

4. Quando l'affidamento di un dipartimento a un Ministro o Sottosegretario viene a cessare per causa diversa da quella di cui all'articolo 3, il segretario generale propone al Presidente, entro 30 giorni, la conferma o la sostituzione del capo del dipartimento. Restano ferme, sino a diversa disposizione del segretario generale, le deleghe attribuite al capo del Dipartimento e da questi ai dirigenti.

Art. 3.

Cessazione dell'affidamento

1. Nei casi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge, i capi dei dipartimenti o i loro reggenti conservano, secondo la prescrizione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, le attribuzioni connesse alla sicurezza sul lavoro, nonché le attribuzioni esercitate in via di ordinaria amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio e quelle attinenti ad atti vincolati, salva diversa disposizione del segretario generale e comunque per non più di 45 giorni dalla data di giuramento del nuovo Governo.

Art. 4.

Poteri del vicesegretario generale

1. Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate. Nell'assenza di un vicesegretario generale, il segretario generale può attribuire funzioni vicarie ad un consigliere dei ruoli della presidenza con qualifica di dirigente generale o equiparato.

Art. 5.

Norme abrogative

1. Le nomine del capo del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali e dei capi dei singoli servizi sono disciplinate dall'articolo 28 della legge, ferma restando la valutazione delle professionalità suggerite dalle specifiche attribuzioni del dipartimento o servizio. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106.

Art. 6.

Funzioni dirigenziali

1. Nell'ambito dell'organizzazione amministrativa della Presidenza, le funzioni dirigenziali sono quelle di direzione, coordinamento, indirizzo, studio, ricerca, verifica e controllo.

2. La graduazione delle funzioni e responsabilità del personale di qualifica dirigenziale prevista, ai fini del trattamento accessorio, dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è definita con decreto ministeriale per i dipartimenti affidati a Ministri e con provvedimento del segretario generale per gli altri dipartimenti.

Art. 7.

Attribuzioni dei dirigenti generali

1. Nella tabella *A* allegata alla legge, sette posti di dirigente generale sono assegnati al livello *B*. Alla individuazione delle corrispondenti attribuzioni si provvede con apposito decreto del Presidente. Con decreto del Presidente, d'intesa con il Ministro eventualmente competente, può essere affidata a dirigenti generali di livello *C* la direzione di servizi di particolare rilevanza.

2. I capi dei dipartimenti curano l'organizzazione e dirigono l'attività delle strutture cui sono preposti, vigilando sul corretto funzionamento delle stesse, verificando altresì la rispondenza dei risultati dell'azione amministrativa alle disposizioni impartite dal segretario generale, ovvero dall'autorità politica alla quale il dipartimento è affidato. Essi esercitano, inoltre, le funzioni loro delegate dall'autorità sovraordinata.

3. In particolare, i capi dei dipartimenti:

a) coadiuvano il segretario generale nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 19 della legge, ovvero, nei casi di dipartimenti affidati a Ministri o Sottosegretari, coadiuvano questi nell'espletamento delle rispettive funzioni;

b) formulano proposte e curano l'elaborazione di provvedimenti anche a contenuto normativo;

c) elaborano piani, programmi e progetti in coerenza con le direttive ricevute, coordinando le attività di supporto tecnico-amministrativo svolte dalle strutture da loro dipendenti;

d) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi demandati alle strutture da loro dipendenti;

e) sovrintendono all'organizzazione ed all'attività di comitati, commissioni, gruppi di lavoro ed altri organi collegiali operanti nell'ambito di competenza del proprio dipartimento;

f) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, periodicamente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, formulano proposte volte ad individuare strumenti ed unità di misurazione dell'efficienza dell'attività amministrativa dei singoli uffici e servizi del dipartimento, nonché del dipartimento nel suo complesso.

4. Ai capi dei dipartimenti compete il controllo e la gestione del personale dipendente e la sua assegnazione alle strutture interne al dipartimento.

5. I coordinatori preposti agli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articolano i dipartimenti coadiuvano il capo del dipartimento nell'espletamento delle sue funzioni e curano le competenze devolute ai rispettivi uffici, assicurando il rispetto e la concreta attuazione delle disposizioni impartite dal capo del dipartimento. Ad essi compete inoltre il coordinamento delle attività dei servizi che costituiscono articolazione dell'ufficio, anche al fine di garantirne l'uniformità di indirizzo.

6. In caso di assenza o impedimento del capo del dipartimento ed in assenza di previa e diversa individuazione, su sua proposta, da parte dell'autorità sovraordinata, le funzioni vicarie sono svolte dal coordinatore di ufficio di livello dirigenziale più elevato o, a parità di livello, più anziano in ruolo.

Art. 8.

Attribuzioni dei coordinatori dei servizi

1. I coordinatori preposti ai servizi, che costituiscono le unità operative di base di livello dirigenziale, svolgono attività di collaborazione, ricerca e studio negli ambiti di rispettiva competenza. Essi, in particolare, forniscono il supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Ai coordinatori preposti ai servizi spetta, inoltre, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad essi assegnate in conformità agli obiettivi prefissati dal capo del dipartimento ed in attuazione degli indirizzi operativi formulati dai coordinatori preposti agli uffici.

3. I coordinatori dei servizi svolgono le funzioni di vigilanza e controllo, anche a fini di verifica del rendimento, sul personale ad essi assegnato.

4. In caso di assenza o impedimento del coordinatore dell'ufficio e fatte salve sue diverse disposizioni, il coordinatore di servizio più anziano in ruolo svolge funzioni vicarie.

Art. 9.

Dirigenti responsabili di progetto ovvero con compiti di studio e ricerca

1. I dirigenti non preposti ad uffici di livello dirigenziale possono essere preposti all'attuazione di progetti o svolgere attività di studio, ricerca, consulenza e progettazione, in relazione alle competenze istituzionali dell'amministrazione, sulla base di incarichi conferiti, per specifiche questioni, dal Presidente o dall'autorità politica cui il dipartimento è affidato, ovvero in conformità a disposizioni impartite dal segretario generale.

2. Il dirigente generale o il dirigente ai quali siano conferite le funzioni di cui al comma 1 le esercitano, rispettivamente, in rapporto diretto con il soggetto che ha conferito l'incarico, ovvero con il capo del dipartimento o dell'ufficio indicato nel provvedimento di conferimento, ed in rapporto diretto con il capo del dipartimento o dell'ufficio o con il dirigente generale o equiparato indicato nel provvedimento di conferimento.

3. Le funzioni di collaborazione implicano lo studio preliminare e la predisposizione di atti e provvedimenti, la formulazione di proposte e l'esercizio di attività ausiliarie corrispondenti alla qualifica, anche con l'assunzione di autonome iniziative, subordinatamente alle direttive ed all'intesa con il soggetto che si avvale del rapporto di collaborazione. Rientra nelle funzioni di collaboratore la partecipazione ad organi collegiali, qualora non sia connessa alla titolarità di funzioni di direzione.

4. Le funzioni di studio implicano studi e ricerche su oggetti e per obiettivi determinati, indicati di volta in volta dal soggetto che se ne avvale, con la predeterminazione degli opportuni criteri e del termine per l'espletamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 10, con esclusione dell'art. 1, lettera f); dell'art. 2, comma 2; dell'art. 3; dell'art. 7, comma 5; dell'art. 9, ai sensi della delibera della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 6 novembre 1997.

Successivamente le sezioni riunite della Corte dei conti, con delibera n. 23/E/98, hanno ammesso al visto ed alla conseguente registrazione l'art. 1, lettera f), l'art. 3 ad eccezione dell'inciso «salva diversa disposizione del Segretario generale», l'art. 7, comma 5, e l'art. 9; hanno apposto il visto con riserva ed ordinato la conseguente registrazione relativamente all'art. 2, comma 2, nonché all'inciso «salva diversa disposizione del Segretario generale» contenuto nell'art. 3.

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 4

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni e le nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il testo dell'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 8 *(Poteri del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri).* — 1. I decreti di cui all'art. 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sovrintende alla organizzazione e alla gestione amministrativa del Segretariato generale ed è responsabile, di fronte al Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 19 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non attribuite ad un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottando, anche mediante delega dei relativi poteri ai capi dei Dipartimenti e degli uffici, tutti i provvedimenti occorrenti, ivi compresi quelli di assegnazione e conferimento di incarichi e funzioni a personale diverso da quello di cui all'art. 18 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

— Il testo dell'art. 21 della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«Art. 21 *(Uffici e dipartimenti).* — 1. Per gli adempimenti di cui alla lettera *a)* dell'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, istituisce un comitato di esperti, incaricati a norma dell'art. 22.

2. Per gli adempimenti di cui alla lettera *n)* dell'art. 19, è istituita una apposita commissione. La composizione e i compiti di detta commissione sono stabiliti per legge.

3. Per gli altri adempimenti di cui all'art. 19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, istituisce uffici e dipartimenti, comprensivi di una pluralità di uffici cui siano affidate funzioni connesse, determinandone competenze e organizzazione omogenea.

4. Con propri decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno, provvede altresì a determinare l'organizzazione degli uffici dei commissari del Governo nelle regioni.

5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il ministro competente.

6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato.

7. Qualora un dipartimento non venga affidato ad un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento dipende dal segretario generale della Presidenza».

— Il testo del comma 1 dell'art. 17 della citata legge n. 400 del 1988 è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali».

Note all'art. 1:

— Per il titolo della citata legge n. 400, del 1988, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 639 del 1996, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 9, 20 e 21 della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«Art. 9 *(Ministeri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo, incarichi di reggenza* ad interim*)*. — 1. All'atto della costituzione del Governo, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può nominare, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Consiglio dei Ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

2. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio e questi non venga nominato ai sensi del comma 1, tali compiti si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarli ad altro Ministro.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può conferire ai Ministri, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale,* incarichi speciali di Governo per un tempo determinato.

4. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, può conferire al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro l'incarico di reggere *ad interim* un Dicastero, con decreto di cui è data notizia nella *Gazzetta Ufficiale».*

«Art. 20 *(Ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Sono posti alle dirette dipendenze del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri nonché i dipartimenti ed uffici per i quali il Sottosegretario abbia ricevuto delega dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. L'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri assicura la documentazione e l'assistenza necessarie per il Presidente ed i Ministri in Consiglio; coadiuva il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, curando gli adempimenti preparatori dei lavori del Consiglio, nonché quelli di esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso».

— Per il testo dell'art. 21 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo dei commi 3 e 5 del citato art. 21 della citata legge n. 400 del 1988 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 543 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 639 del 1996, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo del comma 3 dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«3. I decreti di nomina del segretario generale, del vicesegretario generale, dei capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 cessano di avere efficacia dalla data del giuramento del nuovo Governo. Il segretario generale, il vicesegretario generale ed i capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21, ove pubblici dipendenti e non appartenenti al ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono collocati fuori ruolo nelle amministrazioni di provenienza».

— Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), è il seguente:

«1. Gli organi amministrativi non riconosciuti nel termine di cui all'art. 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 28 della citata legge n. 400 del 1988 è il seguente:

«Art. 28 *(Capi dei dipartimenti e degli uffici)*. — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 (Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183), così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 8 *(Dirigenza)*. — 1. Il capo del Dipartimento ed il capo dell'ufficio affari amministrativi sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra i dirigenti generali del ruolo dei consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. A ciascun servizio è preposto un dirigente generale del relativo ruolo tecnico.

3. Il capo del Dipartimento ed i direttori dei servizi sono scelti tra i dirigenti dello Stato in possesso di diploma di laurea in ingegneria, fisica, scienze geologiche, scienze naturali, scienze biologiche o scienze nautiche, nonché di una adeguata esperienza professionale, almeno triennale, maturata a livello dirigenziale od equiparato nell'ambito di organi o strutture tecnici dell'amministrazione statale con competenze specifiche nel settore dell'ambiente e del territorio».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, è il seguente:

«Art. 24 *(Trattamento economico)*. — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di Governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216».

Note all'art. 7:

— Il testo della tabella *A* allegata alla citata legge n. 400 del 1988, è la seguente:

«TABELLA *A*
(Articoli 30, 31, 32 e 38)

ORGANICO DEI CONSIGLIERI
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

	In ruolo	Comandati e fuori ruolo	Esperti e consiglieri a tempo parziale
	—	—	—
Dirigente generale, livello B e C, e qualifiche equiparate .	34 (*)	20	104
Dirigente superiore .	55	30	
Primo dirigente . . .	80	45	
Totale . . .	169	95	

(*) Di cui 4 riservati al personale dirigente dei Commissariati di Governo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge».

— Il testo dell'art. 19 della citata legge n. 400 del 1988, è il seguente:

«Art. 19 *(Compiti del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)*. — 1. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Presidente del Consiglio dei Ministri, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un Ministro senza portafoglio o delegate al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, le seguenti funzioni:

a) predisporre la base conoscitiva e progettuale per l'aggiornamento del programma di Governo;

b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo, anche mediante il sistema informativo e di documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli altri organismi pubblici ed avvalendosi dell'attività dell'ISTAT;

c) curare gli adempimenti e predisporre gli atti necessari alla formulazione ed al coordinamento delle iniziative legislative, nonché all'attuazione della politica istituzionale del Governo;

d) provvedere alla periodica ricognizione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento delle disposizioni medesime;

e) collaborare alle iniziative concernenti i rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organi dello Stato nonché predisporre gli elementi di valutazione delle questioni di rilevanza costituzionale;

f) predisporre gli elementi necessari per la risoluzione delle questioni interessanti la competenza di più Ministeri e per assicurare all'azione amministrativa unità di indirizzo;

g) curare la raccolta comparativa dei dati sull'andamento della spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai fini di valutazioni tecniche sulla coerenza economico-finanziaria dell'attività di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonché dei sistemi informativi e dell'apporto di ricerca delle altre amministrazioni e di organismi pubblici;

h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorità governative; assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo; provvedere agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei disegni di legge alle due Camere, vigilando affinché il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma governativo; curare gli adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di legge all'esame del Parlamento, nonché gli adempimenti concernenti gli atti del sindacato ispettivo, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio e al Governo;

i) assistere, anche attraverso attività di studio e di documentazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni internazionali che intrattiene e, in generale, negli atti di politica estera;

l) assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua attività per le relazioni con gli organismi che provvedono alla difesa nazionale;

m) curare il cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i sessi ed assistere il Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al coordinamento delle amministrazioni competenti nell'attuazione dei progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine;

o) curare gli adempimenti relativi ai modi e ai tempi di applicazione della normativa comunitaria, nonché la raccolta di dati e informazioni ed il compimento di analisi sulle implicazioni per l'Italia delle politiche comunitarie;

p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; all'esame delle leggi regionali ai fini dell'art. 127 della Costituzione; al coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attività dei commissari del Governo nelle regioni; ai problemi delle minoranze linguistiche e dei territori di confine;

q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso il capo dell'ufficio stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri;

r) svolgere le attività di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri inerenti alla gestione amministrativa del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato, nonché degli altri organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri fanno capo;

s) curare le attività preliminari e successive alle deliberazioni del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie e di ogni altro organo collegiale operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per disposizione di legge o di regolamento;

t) curare gli affari legali e del contenzioso e mantenere i contatti con l'Avvocatura dello Stato;

u) curare le questioni concernenti il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il coordinamento dei servizi amministrativi e tecnici;

v) fornire l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, all'art. 3 della legge 10 marzo 1986, n. 64, nonché di quelle attinenti la ricerca scientifica e di quelle attribuite ai dipartimenti di cui agli articoli 21 e 26;

z) predisporre gli adempimenti e i mezzi necessari a promuovere e raccordare a livello centrale le iniziative e le strutture che concorrono all'attuazione del servizio nazionale della protezione civile fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio stesso;

aa) curare ogni altro adempimento necessario per l'esercizio delle attribuzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri e dei Ministri senza portafoglio;

bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli immobili di pertinenza o comunque in uso per le esigenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle relative ai dipartimenti e agli uffici affidati alla responsabilità dei Ministri senza portafoglio e dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi anche delle amministrazioni competenti;

cc) sovraintendere allo svolgimento delle funzioni del dipartimento dell'informazione e dell'editoria, di cui al successivo art. 26».

98G0124

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76.

Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1° dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

CRITERI DI UTILIZZAZIONE

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.

Art. 2.

Interventi ammessi

1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale gli interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali.

2. Gli interventi per fame nel mondo sono diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo dell'autosufficienza alimentare dei Paesi in via di sviluppo, nonché alla qualificazione di personale endogeno da destinare a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni ivi residenti.

3. Gli interventi per calamità naturali sono diretti all'attività di realizzazione di opere, di lavori o di interventi concernenti la pubblica incolumità o al ripristino di quelli danneggiati o distrutti a seguito di avversità della natura, di incendi o di movimenti del suolo. Tra detti interventi rientrano quelli di ricerca finalizzata, monitoraggio, ricognizione, sistemazione e consolidamento del territorio.

4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad assicurare a coloro cui sia stato riconosciuto lo stato di rifugiato secondo la vigente normativa o, se privi di mezzi di sussistenza e ospitalità in Italia, a coloro che abbiano fatto richiesta di detto riconoscimento l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi previsti dalla vigente normativa.

5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilità da parte del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che presentano un particolare interesse, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e archivistico.

6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando esulano effettivamente dall'attività di ordinaria e corrente cura degli interessi coinvolti e non sono per tale ragione compresi nella programmazione e nella relativa destinazione delle risorse finanziarie.

Art. 3.

Requisiti soggettivi

1. Possono accedere alla ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 1 le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.

2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni devono possedere i seguenti requisiti:

a) non avere riportato condanna, ancorché non definitiva, o l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione;

b) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la riabilitazione;

c) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;

d) non essere incorsi nella revoca di conferimenti di quote dell'otto per mille;

e) agire in base ad uno statuto che ricomprenda tra le finalità istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;

f) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre anni;

g) avere adeguate capacità tecniche; rilevano a tale fine le iniziative assunte nello stesso o in analogo settore di attività, i titoli di studio dei soggetti concretamente responsabili della realizzazione dell'intervento, la struttura organizzativa, amministrativa e tecnica, il numero e i requisiti professionali dei dipendenti;

h) avere adeguate capacità finanziarie.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettere da *a)* a *c)*, devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli amministratori e dal responsabile tecnico della gestione dell'intervento.

4. I requisiti di cui al comma 2, lettere da *a)* a *g)*, sono comprovati dagli interessati con attestazioni rese a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni. Il requisito di cui alla lettera *h)* è dimostrato con la presentazione di dichiarazioni bancarie; l'amministrazione può richiedere prima del conferimento del contributo la prestazione di idonea garanzia bancaria o assicurativa.

Art. 4.

Requisiti oggettivi

1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e finanziario.

2. La concessione a soggetti che siano stati già destinatari del contributo in anni precedenti richiede specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio.

Capo II

PROCEDURE DI UTILIZZAZIONE

Art. 5.

Schema del piano di ripartizione

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Presidenza del Consiglio dei Ministri elabora, sulla base delle richieste pervenute alla stessa Presidenza del Consiglio entro il 31 maggio antecedente, lo schema del piano di ripartizione delle risorse derivanti dalla quota dell'otto per mille, di cui all'articolo 1.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri per la predisposizione dello schema di cui al comma 1 raccoglie, sulle singole iniziative, documentate a norma dell'articolo 6, la valutazione delle amministrazioni competenti e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto attiene alla verifica della relazione tecnica di cui allo stesso articolo 6.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 giugno, ai fini dell'istruttoria delle richieste di cui al comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 6, esamina le valutazioni delle amministrazioni interessate e provvede, eventualmente, ad ulteriori accertamenti.

Art. 6.

Documentazione degli interventi

1. La richiesta di cui all'articolo 5, comma 1, è corredata da una relazione tecnica e deve contenere i seguenti elementi:

a) descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende realizzare e degli obiettivi che vi si ricollegano, con la specifica illustrazione del requisito della straordinarietà dell'intervento a norma del comma 6 dell'articolo 2;

b) modalità, tempi ed eventuali fasi di realizzazione;

c) risorse finanziarie necessarie, eventualmente distinte per parti funzionali e fasi di attuazione.

Art. 7.

Determinazione preliminare e finale

1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente del Consiglio dei Ministri sottopone alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, con la relativa documentazione.

2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a tal fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di destinazione dei fondi entro il 30 novembre di ogni anno.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 8.

Erogazione dei fondi e verifica dei risultati

1. I fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia.

2. I Ministeri competenti per materia verificano e riferiscono ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei Ministri sull'andamento e sulla conclusione degli interventi cui sono destinati i fondi dell'otto per mille.

3. Il Presidente del Consiglio riferisce annualmente al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla verifica dei risultati ottenuta mediante gli interventi finanziati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Il testo degli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), è il seguente:

«Art. 47. — Le somme da corrispondere a far tempo dal 1° gennaio 1987 e sino a tutto il 1989 alla Conferenza episcopale italiana e al Fondo edifici di culto in forza delle presenti norme sono iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro, verso contestuale soppressione del capitolo n. 4493 del medesimo stato di previsione, dei capitoli n. 2001, n. 2002, n. 2031 e n. 2071 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, nonché del capitolo n. 7871 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse.

Per gli anni finanziari 1990, 1991 e 1992 lo Stato corrisponde, entro il mese di marzo di ciascun anno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio complessivo entro il mese di giugno 1996, una somma pari al contributo alla stessa corrisposto nell'anno 1989, a norma dell'art. 50.

A decorrere dall'anno finanziario 1993, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Conferenza episcopale italiana, a titolo di anticipo e salvo conguaglio entro il mese di gennaio del terzo periodo d'imposta successivo, una somma calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica».

«Art. 48. — Le quote di cui all'art. 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, reca: «Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi».

— Il testo dell'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999), è il seguente:

«19. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le procedure per l'utilizzo dello stanziamento del capitolo 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Lo schema del regolamento è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti commissioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 3:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

98G0119

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 16 marzo 1998.

Assegnazione di risorse finanziarie relative al programma operativo multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo nelle regioni dell'obiettivo 1» - Q.C.S. Italia 1994-1999 - Misura 3 - Sottoprogramma I - Itinerario Magna Grecia - fascia jonica.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei Fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C(94) 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C(95) n. 1146;

Vista la decisione C(97) n. 3716 del 15 dicembre 1997 della Commissione europea concernente la riprogrammazione e rimodulazione finanziaria delle misure del P.O.M.;

Vista la misura 3 del sottoprogramma I «Itinerari culturali interregionali»;

Visto il parere espresso dal Comitato di sorveglianza del 9 luglio e del 16 dicembre 1997 relativamente all'utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla rimodulazione e dalle economie rinvenienti da ribassi d'asta dei progetti ammessi a finanziamento;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 1997 relativo all'approvazione della graduatoria per l'assegnazione dei contributi a progetti di valorizzazione turistica delle aree storico-culturali della Magna Grecia - fascia jonica, nell'ambito del programma di cui sopra;

Visto in particolare l'art. 5, punto 2, che prevede l'assegnazione delle risorse resesi disponibili alle proposte progettuali ritenute ammissibili, ma non ammesse a contributo per mancanza di fondi;

Visto il decreto del 7 gennaio 1998 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento turismo, e relativa tabella *A*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 1998;

Considerato che si sono rese disponibili ulteriori risorse derivanti dalle economie di spesa dei ribassi d'asta;

Ravvisata la necessità di assegnare tali risorse a progetti di cui alla graduatoria approvata con il decreto del 23 aprile 1997 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Sono accolte le domande di finanziamento relative ai progetti riportati nella tabella *A*, che forma parte integrante del presente decreto e che sostituisce la tabella *A* allegata al citato decreto 7 gennaio 1998.

Art. 2.

I contributi saranno erogati secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto 20 settembre 1996, previa verifica delle disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo di rotazione - I.G.FO.R. - Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 16 marzo 1998

Il capo dipartimento: LANDI

TABELLA *A*

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO DI CUI ALLA GRADUATORIA APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 23 APRILE 1997 E PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 106 DEL 9 MAGGIO 1997

Sottoprogramma I - Misura 3

Codice	Titolo	Soggetto proponente	Contributo concesso (Lire)
143	Area Urbana Metapontum (Apollo Licio) (Tip. B)	Comune di Bernalda	2.194.200.000
144	Tempio di Hera (Tavole Palatine)	Comune di Bernalda	2.212.845.000
115	S.P. Tursi - Policoro: regimazione, barriere, segnaletica	Provincia di Matera	595.600.000
119	Variante in località "Castello"	Provincia di Matera	1.425.000.000
189	Itinerario culturale-turistico "Fiumara"	Comune di Fiumara	2.000.000.000
235	Progetto integrato Magna Grecia	Comune di Villapiana	2.106.000.000
17	Parcheggio sotterraneo a silos piazza Castello	Comune di Taranto	2.338.500.000
13/a	Castello medievale di Bernalda - ala A - ostello della gioventù	Comune di Bernalda	1.065.942.000
13/b	Castello medievale di Bernalda - ala B - punto ristoro e servizi integrativi	Comune di Bernalda	1.065.942.000
212	Riconversione a fini ricettivi ex scuola elementare	Comune di Marina di Gioiosa Jonica	728.000.000
201	Riqualificazione aree archeologiche con percorso attrezzato	Comune di Bruzzano Zeffirio	2.055.130.000
246	Recupero e valorizzazione area archeologica Contrada Stefanelli	Comune di Gerace	1.998.000.000
165	Il tempo ritrovato	Comune di Portigliola	2.148.000.000
167/b	Parco archeologico Trabocchetto	Comune di Reggio Calabria	1.715.200.000
247	Teatro all'aperto e servizi connessi	Comune di Spezzano Albanese	700.000.000
		TOTALE	24.348.359.000

98A2802

DECRETO 18 marzo 1998.

Approvazione dell'elenco dei progetti per l'assegnazione dei contributi per i servizi per il turismo culturale - Programma multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CON DELEGA PER IL TURISMO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei Fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C(94) 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1», approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C(95) n. 1146 e riprogrammato con decisione n. 3716 del 15 dicembre 1997;

Vista la misura 5 del sottoprogramma I «servizi per il turismo culturale», in cui si prevede di migliorare le condizioni di fruibilità del patrimonio culturale, ed in particolare di quella parte che concerne il patrimonio culturale diffuso sul territorio, ad eccezione di quello conservato presso gli istituti di antichità e d'arte dello Stato, mediante l'offerta di un sistema di servizi a favore dell'utenza turistica;

Considerato che la delibera CIPE dell'8 agosto 1995 che stabilisce le quote di cofinanziamento nazionale per l'attuazione del programma operativo per gli anni 1995-1996;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1997, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 56, concernente l'acquisizione delle candidature per la costituzione di centri per lo sviluppo del turismo culturale nell'ambito della misura sopra citata;

Visti i verbali e i relativi allegati dei lavori del gruppo di valutazione che ha proceduto alla selezione delle proposte da ammettere a finanziamento;

Visti i progetti esecutivi predisposti dai candidati ammessi: Università degli studi di Teramo, Fondazione Sassi Matera, Università degli studi di Calabria, Fondazione Napoli Novantanove, provincia di Lecce, regione Campania, Ente provinciale per il turismo di Campobasso/Consorzio Korai s.c.r.l., regione Puglia, amministrazione provinciale di Messina, comune di Arzachena, città di Carbonia e comune di Guspini;

Considerato che i progetti approvati comportano un costo ammissibile pari a L. 14.097.000.000;

Considerata la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del citato decreto occorre approvare, mediante decreto ministeriale, l'elenco dei progetti definitivamente ammessi a contributo nonché determinarne le quote di finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'elenco dei progetti degli enti indicati in premessa e le relative quote di finanziamento, di cui all'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto, per la costituzione di centri per lo sviluppo del turismo culturale.

Art. 2.

I contributi graveranno sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - I.G.F.O.R. - Ministero del tesoro, previa verifica delle disponibilità.

Art. 3.

Il Dipartimento del turismo è autorizzato a stipulare con i soggetti beneficiari le convenzioni che disciplinano le modalità di erogazione dei finanziamenti e le modalità di rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi dell'art. 9 del citato decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1998

p. *Il Ministro:* LADU

ALLEGATO *A*

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

MISURA 5 — SOTTOPROGRAMMA I
"SERVIZI PER IL TURISMO CULTURALE"
ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI

SOGGETTO BENEFICIARIO	LOCALIZZAZIONE CENTRO	CONTRIBUTO EROGATO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TERAMO Via Crucioli 122 64100 TERAMO	TERAMO	1.250.000.000
FONDAZIONE SASSI Via della Croce 33 75100 MATERA	MATERA	1.115.000.000
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA Cubo 12 87036 ARCAVACATA DI RENDE	ARCAVACATA DI RENDE (CS)	1.100.000.000
FONDAZIONE NAPOLI NOVANTANOVE Via Riviera di Chiaia 202 80121 NAPOLI	NAPOLI	1.250.000.000
PROVINCIA DI LECCE Via Umberto I 13 73100 LECCE	LECCE	1.022.000.000
REGIONE CAMPANIA Via Serroni – Palazzo Regione 83030 MERCOGLIANO (AV)	AVELLINO	1.465.000.000
ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CAMPOBASSO / CONSORZIO KORAI s.c.r.l. Via Conocchiola n. 1 86100 CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	1.395.000.000
REGIONE PUGLIA Via Bozzi 45/C 70121 BARI	BARI	1.470.000.000
COMUNE DI ARZACHENA Via Firenze 1 07021 ARZACHENA (SS)	ARZACHENA	1.055.000.000
CITTA' DI CARBONIA Piazza Roma 1 09013 CARBONIA (CA)	CARBONIA	555.000.000
COMUNE DI GUSPINI Piazza Don Minzoni 10 09063 GUSPINI (CA)	GUSPINI	890.000.000
PROVINCIA REGIONALE MESSINA Corso Cavour 98100 MESSINA	MESSINA	1.530.000.000
	TOTALE	**14.097.000.000**

98A2803

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 24 febbraio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello, sezione distaccata, di Taranto.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 148 in data 26 gennaio 1998 del presidente della corte di appello, sezione distaccata, di Taranto, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti di detta corte di appello, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 28 e 29 ottobre 1997 a causa dello sciopero nazionale di tutto il personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti della corte di appello, sezione distaccata, di Taranto nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A2815

DECRETO 24 febbraio 1998.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Catania.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 5977/6 in data 9 febbraio 1998 del presidente della corte di appello di Catania, con la quale si comunica che gli uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto di detta Corte di appello, indicati nel dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nei giorni 28 e 29 ottobre 1997 a causa dello sciopero nazionale del personale dipendente, indetto dalle organizzazioni sindacali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici notifiche, esecuzioni e protesti del distretto della corte di appello di Catania nei giorni 28 e 29 ottobre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Ufficio unico presso la corte di appello di Catania;

Ufficio NEP - Sezione distaccata di Lentini - Pretura circondariale di Siracusa.

Roma, 24 febbraio 1998

p. *Il Ministro:* MIRONE

98A2816

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 aprile 1998.

Variazione del saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 31 marzo 1998 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 2 aprile 1998;

Decreta:

Il saggio di interesse sulle somme che la Cassa depositi e prestiti concederà a mutuo a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinato nella misura del 5,50 per cento in ragione di anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A2863

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 1998.

Determinazione delle procedure per la erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti ai sensi dell'art. 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che istituisce, tra l'altro, i centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati con facoltà di svolgere, per conto degli utenti, le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art. 78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il comma 13-*bis* dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, introdotto dall'art. 10, comma 5-*quater*, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato dall'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 553, non convertito e da ultimo reiterato dal decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, in base al quale i centri autorizzati di assistenza fiscale possono svolgere per conto dei sostituti d'imposta le attività sostitutive dell'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e pensionati, trovando per essi applicazione le disposizioni dei commi da 21 a 24 dello stesso art. 78.

Visto, in particolare, il comma 22 del precitato art. 78 della legge n. 413 del 1991, così come sostituito dall'art. 14, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale ai centri autorizzati di assistenza fiscale spetta un compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione predisposta dal centri medesimi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1996 con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione 730/97 e le relative specifiche tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1997, recante termini e modalità per la consegna all'Amministrazione finanziaria da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale dei supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi Mod. 730 e delle buste contenenti il Mod. 730-1;

Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge n. 413 del 1991 competono ai CAAF solo nel caso in cui abbiano direttamente effettuato la raccolta delle dichiarazioni degli interessati e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto art. 78.

Tenuto conto che è necessario determinare le modalità di corresponsione dei compensi previsti dalle citate disposizioni di legge;

Decreta:

Art. 1.

1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale nella misura unitaria di L. 20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per la quale siano state svolte le operazioni di cui al comma 21 dello stesso articolo, sono corrisposti secondo le disposizioni dei successivi articoli 2 e 3.

2. I compensi, maggiorati della relativa imposta sul valore aggiunto, sono erogati a presentazione di documentata fattura; non possono essere corrisposti anteriormente all'elaborazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.

3. Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle finanze sui dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici di cui al decreto del Ministro delle finanze 17 luglio 1997 citato in premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 78, comma 22, della legge 31 dicembre 1991, n. 413, viene erogata in via provvisoria, a favore di ciascun centro di assistenza, una parte del compenso spettante, pari all'80 per cento del compenso stesso.

Art. 2.

1. I centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli elenchi riassuntivi di cui all'art. 78, comma 22, della legge 31 dicembre 1991, n. 413, redatti secondo il fac-simile, di cui all'allegato *A*; entro lo stesso termine i centri autorizzati di assistenza fiscale presentano al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione la fattura indicata al comma 2 dell'art. 1.

2. I centri di servizio e gli uffici distrettuali delle imposte dirette che, ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 17 luglio 1997, citato in premessa, hanno ricevuto da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale i supporti magnetici contenenti le dichiarazioni dei redditi Mod. 730 degli assistiti e le relative buste contenenti il Mod. 730-1 nonché l'elenco contenente il codice fiscale e il cognome e il nome dei soggetti dichiaranti registrati nei supporti stessi, trasmettono d'ufficio al centro informativo del Dipartimento delle entrate,

nello stesso termine di cui al comma 1, i dati indicati nelle bolle di consegna di cui al citato decreto del 17 luglio 1997.

3. Il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone, nei successivi quindici giorni, un elenco riassuntivo dei dati di cui al precedente comma, redatto secondo il fac-simile di cui all'allegato *A*, integrato con il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio e lo trasmette alla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione. Nei casi di discordanza dei dati esposti nelle bolle di consegna, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

4. La Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, effettuato il riscontro degli elenchi riassuntivi predisposti dal centro informativo del Dipartimento delle entrate con quelli presentati dai centri autorizzati di assistenza fiscale ai sensi del comma 1, invia alla Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, una lista riepilogativa contenente, per ogni centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va corrisposto il compenso da liquidarsi nella misura indicata all'art. 1, comma 3, del presente decreto. Nei casi di discordanza dei dati esposti negli elenchi riassuntivi indicati al comma 1 con quelli di cui al comma 3, ai fini della determinazione del numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso provvisorio, viene considerato il minore dei dati esposti.

5. La Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione emette gli ordinativi diretti di pagamento dell'ammontare da corrispondere nella misura di cui all'art. 1, comma 3, a carico dello stanziamento del capitolo 3479 dello Stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1997 e corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente bancario le cui coordinate bancarie dovranno essere comunicate dai centri autorizzati di assistenza fiscale alla predetta Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione.

Art. 3.

1. L'Amministrazione finanziaria elabora i supporti magnetici entro otto mesi dal termine di presentazione dei supporti stessi ovvero, nei casi di supporti non conformi alle specifiche tecniche stabilite con il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996 citato in premessa, entro otto mesi dalla fornitura dei supporti conformi. Nei casi di discordanza dei dati risultanti dalla elaborazione dei supporti magnetici con quelli contenuti nelle bolle di consegna, con il numero delle buste e con gli elenchi nominativi, i centri di servizio comunicano al centro di assistenza fiscale interessato gli scostamenti riscontrati, al fine di determinare l'esatto numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso.

2. Al termine della elaborazione, relativa ad ogni singolo centro di assistenza, dei supporti contenenti un numero di dichiarazioni pari al 90 per cento del totale delle dichiarazioni per le quali è stato liquidato il compenso provvisorio e al termine della elaborazione di tutti i supporti magnetici di ogni singolo centro di assistenza, il centro informativo del Dipartimento delle entrate predispone un'attestazione relativa al numero delle dichiarazioni presenti nei supporti magnetici elaborati per le quali va corrisposto il compenso di cui al comma 22 dell'art. 78 della citata legge n. 413 del 1991.

3. La Direzione per l'accertamento e la programmazione, sulla base delle attestazioni del centro informativo, determina, per ogni singolo, centro autorizzato di assistenza fiscale, il numero delle dichiarazioni per le quali va liquidato il compenso di cui all'art. 1, comma 1. Se il compenso determinato al termine delle elaborazioni di cui ai precedenti commi è di importo inferiore al compenso liquidato in via provvisoria, il centro autorizzato di assistenza fiscale è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

4. La Direzione centrale per i servivi generali, il personale e l'organizzazione dopo la ricezione delle liste riepilogative per la liquidazione dei compensi di cui al comma 3, predisposte dalla Direzione centrale per l'accertamento e la programmazione, provvede ad effettuare il pagamento dell'importo residuo con le modalità di cui al comma 5 dell'art. 2. Ove, a seguito dell'effettuazione dell'incrocio dei dati relativi alle dichiarazioni Mod. 730 contenuti nei supporti magnetici forniti dai centri autorizzati di assistenza fiscale con quelli risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta che hanno effettuato le conseguenti operazioni di conguaglio e con quelli relativi ai versamenti forniti dai soggetti incaricati della riscossione delle imposte, dovessero risultare dichiarazioni elaborate dai centri autorizzati di assistenza fiscale per le quali non spetta il compenso di cui all'art. 1, il centro autorizzato di assistenza fiscale che ha percepito il relativo compenso è tenuto, dietro richiesta dell'Amministrazione finanziaria, a versare al capitolo 2319 dell'entrata del bilancio statale l'importo riscosso e non dovuto, maggiorato degli interessi dovuti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte di conti il 10 marzo 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118

ALLEGATO *A*

ELENCO RIASSUNTIVO DEI DATI PRESENTI SULLE BOLLE DI CONSEGNA DEI SUPPORTI MAGNETICI CONTENENTI LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI MOD. 730/97

PAG.

C.A.A.F. N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO CODICE FISCALE

DOMICILIO FISCALE (COMUNE, PROVINCIA, INDIRIZZO, C.A.P.)

EVENTUALI UFFICI PERIFERICI (COMUNE, PROVINCIA, INDIRIZZO, C.A.P.)	PROGRESSIVO FORNITURA	NUMERO SUPPORTI	N. ELENCHI NOMINATIVI	NUMERO DICHIARAZIONI	N. PACCHI BUSTE	NUMERO BUSTE	DATA DI CONSEGNA	C.A.A.F. CONVENZIONATO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
								SI NO
TOTALI								SI NO

LE DICHIARAZIONI SOPRAINDICATE SONO STATE RACCOLTE DIRETTAMENTE DAL C.A.A.F. E PER ESSE SONO STATE SVOLTE LE OPERAZIONI DI CUI AL COMMA 21 DELL'ARTICOLO 78 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991, N. 413.

IL DIRETTORE TECNICO DEL C.A.A.F.

98A2805

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 marzo 1998.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di valvole cardiache, aorta e arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1994 con il quale l'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano è stato autorizzato al trapianto di valvole cardiache, aorta e arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico;

Viste le istanze presentate dal Presidente della Fondazione Centro San Raffaele del monte Tabor di Milano in data 30 gennaio 1998 e 19 febbraio 1998, intese ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile dell'attività di trapianto di valvole cardiache, aorta e arterie periferiche da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 1994, il seguente sanitario:

Grossi prof. Adalberto, già primario della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano;

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Alfieri prof. Ottavio, dirigente di secondo livello, primario della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano;

Stefano dott. Pierluigi, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano;

Sandrelli dott. Luca, dirigente medico di primo livello della divisione di cardiochirurgia dell'I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele di Milano.

Art. 2.

Il presidente della Fondazione Centro San Raffaele del monte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1998

Il dirigente generale: D'ARI

98A2823

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 28 febbraio 1998.

Approvazione dei modelli del Registro internazionale, dell'Atto di nazionalità e del Passavanti provvisorio per le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, che istituisce il «Registro internazionale», nel quale sono iscritte, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali;

Visto l'art. 5 del medesimo decreto-legge, recante l'approvazione con decreto ministeriale del modello di Registro internazionale e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate;

Ritenuta la necessità di provvedere all'approvazione del modello del registro suindicato e dei documenti abilitati delle navi in esso immatricolate (Atto di nazionalità e Passavanti provvisorio) per l'attuazione del menzionato decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico

1. Sono approvati i modelli, conformi agli allegati A^1, A^2, A^3, B^1, B^2 *e C* al presente decreto, del Registro internazionale, dell'Atto di nazionalità e del Passavanti provvisorio per le navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali.

Roma, 28 febbraio 1998

Il Ministro: BURLANDO

Allegato A[1]

REGISTRO INTERNAZIONALE

I Sezione (navi appartenenti a soggetti italiani o di altri paesi dell'U.E. ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 143 Cod. Nav.)

Numero di registro

NOME

(approv. con disp. del)

Autorizzazione ministeriale del ....

Nominativo internazionale

Data e motivo della iscrizione

Nome precedente e bandiera di provenienza

Data ed estremi di cancellazione da altro registro

Passavanti provvisorio

N. .... rilasciato a ....
.... il ....
valido fino al ....

Proroghe

Atto di nazionalità

N. .... rilasciato il ....
.... dalla Direzione Marittima
di ....
per ....

Ritirato da ....
.... il ....
per ....

Rinnovi o sostituzione del p.p. o dell'atto di nazionalità

Armamento e disarmo

1 - Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
2 - Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
3 - Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
4 - Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
5 - Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
6 - Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
7 - Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....

Compensi di costruzione

Censimento Militare

1 - Censito il ....
a ....
2 - Censito il ....
a ....
3 - Censito il ....
a ....
4 - Censito il ....
a ....

Cancellazione

Cancellato addì ....
per ....
Eventuale nuovo Ufficio di iscrizione ....
....
matr. ....
data del trasferimento ....

SCAFO

DIMENSIONI MASSIME				
Lunghezza m. c.	Larghezza m. c.	Altezza m. c.	Con carico m. c.	In zavorra m. c.

STAZZA			
All'estero (art. 139 Cod. Nav.)		Secondo il R.D. 27 gennaio 1916 n. 202	
Lorda T. C.	Netta T. C.	Lorda T. C.	Netta T. C.

Estremi dei relativi certificati

Stazza Canale Suez	Stazza Canale Panama	Stazza secondo la regola del Danubio

Estremi dei relativi certificati

Costruzione

Luogo .... Anno ....
Costruttori ....
....
Materiale di costruzione ....
Numero degli alberi ....
Numero dei ponti ....
Velatura ....
....
Data del varo ....
Data di entrata in esercizio ....

Picchi di carico		Verricelli		Boccaporti			Stive (tanche)	
Numero	Portata	Numero	Potenza in tonn.	Numero	Lunghezza	Larghezza	Numero	Capacità in m³

Grandi riparazioni e lavori che importano mutamenti nelle caratteristiche dello scafo o nel tipo della nave

Macchine

Numero	Tipo e sistemazione (se al centro o a poppa)	Costruzione		Costruttore	Cilindri		Corsa dello stantuffo in m/m	Forza in cavalli		
		Luogo	Anno		Numero	Diametro in m/m		Nom	Indicati alle prove	Asse alle prove

Caldaie

Numero	Tipo	Costruzione		Costruttore	Specie di combustione	Numero dei forni
		Luogo	Anno			

Grandi riparazioni che importano mutamenti nelle caratteristiche principali della macchina o nel tipo della nave

Ruolo di equipaggio

1 - Serie .... n. ....
rilasciato il ....
a ....
Ritirato il ....
a .... per ....
....
2 - Serie .... n. ....
rilasciato il ....
a ....
Ritirato il ....
a .... per ....
....
3 - Serie .... n. ....
rilasciato il ....
a ....
Ritirato il ....
a .... per ....
....
4 - Serie .... n. ....
rilasciato il ....
a ....

Ritirato il ....
a .... per ....
5 - Serie .... n. ....
rilasciato il ....
a ....
Ritirato il ....
a .... per ....
6 - Serie .... n. ....
rilasciato il ....
a ....
Ritirato il ....
a .... per ....
7 - Serie .... n. ....
rilasciato il ....
a ....
Ritirato il ....
a .... per ....

Altri dati tecnici relativi alla nave

Caratteristiche di classe ....
Velocità: Alle prove ....; di esercizio: in zavorra ....; a pieno carico ....; velocità critica ....
Portata ....
Bordo libero ....
Eliche: N .... Tipo .... Giri ....

Numero dei passeggeri che la nave è abilitata a trasportare, ripartiti per classe ....

Radiotelegrafia

Attrezzature speciali (Radar, stabilizzatori, mezzi speciali antincendi, ecc)

Allegato A²

REGISTRO INTERNAZIONALE

II Sezione (navi appartenenti a soggetti non comunitari ai sensi del comma 1 lett. b) dell'art. 143 Cod. Nav.)

Numero di registro

NOME

(approv. con disp. del)

Autorizzazione ministeriale del ...

Nominativo internazionale

Data e motivo della iscrizione

Nome precedente e bandiera di provenienza

Data ed estremi di cancellazione da altro registro

Passavanti provvisorio

N. ... rilasciato a ... il ... valido fino al ...

Proroghe

Atto di nazionalità

N. ... rilasciato il ... dalla Direzione Marittima di ... per ...

Ritirato da ... il ... per ...

Rinnovi o sostituzione del p.p. o dell'atto di nazionalità

Armamento e disarmo

1 - Armato il ... a ... Disarmato il ... a ...
2 - Armato il ... a ... Disarmato il ... a ...
3 - Armato il ... a ... Disarmato il ... a ...
4 - Armato il ... a ... Disarmato il ... a ...
5 - Armato il ... a ... Disarmato il ... a ...
6 - Armato il ... a ... Disarmato il ... a ...
7 - Armato il ... a ... Disarmato il ... a ...

Compensi di costruzione

Censimento Militare

1 - Censito il ... a ...
2 - Censito il ... a ...
3 - Censito il ... a ...
4 - Censito il ... a ...

Cancellazione

Cancellato addì ...
per ...
Eventuale nuovo Ufficio di inscrizione ...
matr. ...
data del trasfermento ...

SCAFO

DIMENSIONI MASSIME				
Lunghezza	Larghezza	Altezza	Con carico	In zavorra
m. c.	m. c.	m. c.	m. c.	m. c.

STAZZA							
All'estero (art. 139 Cod. Nav.)				Secondo il R.D. 27 gennaio 1916 n. 202			
Lorda		Netta		Lorda		Netta	
T.	C.	T.	C.	T.	C.	T.	C.

Costruzione

Luogo ... Anno ...
Costruttori ...
Materiale di costruzione ...
Numero degli alberi ...
Numero dei ponti ...
Velatura ...
Data del varo ...
Data di entrata in esercizio ...

Estremi dei relativi certificati

Stazza Canale Suez	Stazza Canale Panama	Stazza secondo la regola del Danubio

Estremi dei relativi certificati

Picchi di carico		Verricelli		Boccaporti			Stive (tanche)	
Numero	Portata	Numero	Potenza in tonn.	Numero	Lunghezza	Larghezza	Numero	Capacità in m³

Grandi riparazioni e lavori che importano mutamenti nelle caratteristiche dello scafo o nel tipo della nave

Macchine

Numero	Tipo e sistemazione (se al centro o a poppa)	Costruzione		Costruttore	Cilindri		Corsa dello stantuffo in m/m	Forza di cavalli		
		Luogo	Anno		Numero	Diametro in m/m		Nom.	Indicati alle prove	Asse alle prove

Caldaie

Numero	Tipo	Costruzione		Costruttore	Specie di combustione	Numero dei forni
		Luogo	Anno			

Grandi riparazioni che importano mutamenti nelle caratteristiche principali della macchina o nel tipo della nave

Altri dati tecnici relativi alla nave

Caratteristiche di classe ...
Velocità: Alle prove ...; di esercizio: in zavorra ..., a pieno carico ...; velocità critica ...
Portata ...
Bordo libero ...
Eliche: N ... Tipo ... Giri ...
Numero dei passeggeri che la nave è abilitata a trasportare, ripartiti per classe ...

Radiotelegrafia

Attrezzature speciali (Radar, stabilizzatori, mezzi speciali antincendi, ecc)

Ruolo di equipaggio

1 - Serie ... n. ... rilasciato il ... a ... Ritirato il ... a ... per ...
2 - Serie ... n. ... rilasciato il ... a ... Ritirato il ... a ... per ...
3 - Serie ... n. ... rilasciato il ... a ... Ritirato il ... a ... per ...
4 - Serie ... n. ... rilasciato il ... a ...
Ritirato il ... a ... per ...
5 - Serie ... n. ... rilasciato il ... a ... Ritirato il ... a ... per ...
6 - Serie ... n. ... rilasciato il ... a ... Ritirato il ... a ... per ...
7 - Serie ... n. ... rilasciato il ... a ... Ritirato il ... a ... per ...

Allegato A[3]

REGISTRO INTERNAZIONALE

III Sezione (navi appartenenti a soggetti non comunitari in regime di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del 2° comma dell'art. 145 Cod. Nav.)

Numero di registro

NOME

approv. con disp. del

Autorizzazione ministeriale
del ....

Nominativo internazionale

Data e motivo dell'iscrizione

Nome precedente
e bandiera di provenienza

Data ed estremi di cancellazione
da altro registro italiano

Passavanti provvisorio

N.......... rilasciato a..........
.... il ....
valido fino al ....

Proroghe

Atto di nazionalità

N.......... rilasciato il..........
dalla Direzione Marittima di ....
per ....

Ritirato da..........
.... il ....
per ....

Rinnovi o sostituzione del p.p.
o dell'atto di nazionalità

ARMAMENTO E DISARMO

1. Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
2. Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
3. Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
4. Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
5. Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
6. Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....
7. Armato il ....
a ....
Disarmato il ....
a ....

CANCELLAZIONE

Cancellato addì ....
per ....

Eventuale nuovo Ufficio di iscrizione

Matr. ....
Data del trasferimento ....

Iscrizione nel Registro Speciale
delle navi locate

col nome di ....
in data .... al n. ....
cancellazione in data ....

Varie

ARMATORE
(cognome, nome e domicilio)
ed estremi degli adempimenti
ai sensi del D.P.R. 21-2-1990, n. 66
per l'iscrizione:

REGISTRO SOTTOSTANTE
da cui sono trascritti il titolo
di proprietà, le ipoteche o altri diritti
della stessa natura

Designazioni
di rappresentanti dell'armatore

Proprietario

Atti riguardanti il procedimento di limitazione
del debito dell'Armatore

Ruolo equipaggio

1 - Ritirato il ....
a ....
per ....
2 - Ritirato il ....
a ....
per ....
3 - Ritirato il ....
a ....
per ....
4 - Ritirato il ....
a ....
per ....
a ....
per ....

5 - Ritirato il ....
a ....
per ....
6 - Ritirato il ....
a ....
per ....
7 - Ritirato il ....
a ....
per ....
8 - Ritirato il ....
a ....
per ....

Allegato B'

N°

REPVBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI ...

ATTO DI NAZIONALITÀ

(per le navi iscritte nella I o II sez. del Registro Internazionale)

In nome della Legge

Il Direttore Marittimo di ...

Dichiara che l... denominat... a... pont... e con... alber... costruit... a... nell'anno ... avente le seguenti dimensioni:

	Metri	Cent.
Lunghezza massima dall'avanti della ruota di prora sotto al bompresso alla faccia posteriore dell'orlo di poppa		
Larghezza massima fuori fasciame (Per le navi che non hanno coperta, misurata alla ordinata maestra fra gli orli superiori interni della suola)		
Profondità misurata alla sezione maestra del ponte della stazza alla gola dei madieri (Per le navi che non hanno coperta, da una retta che unisce gli orli superiori della suola alla gola dei madieri accanto al paramezzale, dedotta la grossezza media delle serrette)		

Stazzat... secondo le norme fissate da ... e dichiarat... della stazza lorda di tonnellate di registro ... e centesimi ... di tonnellata (... e .../100) e netta di tonnellate ... e centesimi ... di tonnellata (... e .../100) come da certificato di stazza annesso al processo verbale compilato ... il ...

Munit... di apparato motore tipo ... costruito a ... della potenza di cavalli asse ... indicati ... nominali ... di proprietà ...

è autorizzat... ad inalberare la Bandiera Italiana

La suddetta nave, quale appartenente alla Marina Mercantile italiana, è nelle condizioni di godere dei diritti, dei riconoscimenti e della protezione accordati alle navi italiane

Per tutti gli effetti rilascia il presente atto di nazionalità, per ...

...

Il Direttore Marittimo

...

Variazioni relative alla proprietà - Inscrizione e risoluzione di ipoteche navali

Variazioni relative alla proprietà - Inscrizione e risoluzione di ipoteche navali

Allegato B[2]

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE MARITTIMA DI ....

Atto di Nazionalità

(per le navi iscritte nella III Sezione del Registro Internazionale)

IN NOME DELLA LEGGE

Il Direttore Marittimo di ....

Dichiara che ..l.. .... denominat..... ....
a.......... pont..... e con .... alber..... costruit..... a .... nell'anno ....
avente le *seguenti dimensioni:*

	Metri	Cent.
— Lunghezza massima, dall'avanti della ruota di prora, sotto al bompresso, alla faccia posteriore dell'orlo di poppa		
— Larghezza massima fuori fasciame (per le navi che non hanno coperta misurata alla ordinata maestra fra gli orli superiori interni della suola)		
— Profondità misurata alla sezione maestra del ponte della stazza alla gola dei madieri (per le navi che non hanno coperta, da una retta che unisce gli orli superiori della suola alla gola dei madieri accanto al paramezzale dedotta la grossezza media delle serrette)		

Stazzat..... secondo le norme fissate da .... e dichiarat..... della stazza lorda di tonnellate di registro .... e centesimi .... di tonnellata (.......... e ..../100) e netta di tonnellate .... e centesimi .... di tonnellata (.......... e ..../100) come da certificato di stazza annesso al processo verbale compilato .... il ....

Munit..... di apparato motore tipo .... costruito a .... della potenza di cavalli asse .... indicati .... nominali .... di proprietà ....

Iscritt..... nei Registri del porto di .... (Nazione ....) nonché al N. .... della III Sezione del Registro internazionale di .... è autorizzat..... ad inalberare la bandiera italiana fino al ....

La suddetta nave, quale appartenente alla Marina Mercantile italiana, è nelle condizioni di godere dei diritti, dei riconoscimenti e della protezione accordati alle navi italiane.

Rilascia il presente atto di nazionalità ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli ....

IL DIRETTORE MARITTIMO

Allegato C

REPUBBLICA ITALIANA

N. ....

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

(1) ....

PASSAVANTI PROVVISORIO

(per le navi iscritte nel Registro internazionale)

(2) ....

in virtù delle facoltà conferitegli dall'art. 152 Codice della Navigazione, concede il presente Passavanti Provvisorio

al .... (tipo) .... denominat......... ....

da iscriversi / iscritto al n. .... nella .... Sezione del Registro internazionale del porto di ....

a .... pont .... e con .... alber ...., costruit ....a .... nell'anno .... nel

Cantiere ...., della stazza lorda di tonn. .... e netta

di tonn. ...., munit .... di .... costruit .... a ....

della potenza di cavalli asse / indicati ...., di proprietà d ....

....

con sede in ...., Armatore ....

domiciliato a ....

La suddetta nave è autorizzata ad inalberare la Bandiera Italiana ed a navigare entro i limiti della abilitazione professionale del marittimo al comando.

La suddetta nave, quale appartenente alla Marina Mercantile italiana, è nelle condizioni di godere dei diritti, dei riconoscimenti e della protezione accordati alle navi italiane.

Il presente Passavanti Provvisorio, che viene rilasciato per .... (motivo) ....

e valevole per la durata di mesi .... a decorrere dal ....
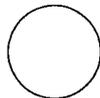
Il ....

(1) Timbro dell'Autorità Marittima o Consolare che rilascia il Passavanti Provvisorio.

(2) Indicare il grado del Comandate del Porto ovvero il nome, cognome del Console o del funzionario delegato che rilascia il presente documento.

ELENCO DELLE PERSONE DELL EQUIPAGGIO

(L'elenco dovrà essere compilato solo nel caso che il Consolato sia sprovvisto di ruolo di equipaggio)

MOVIMENTI IMBARCO E SBARCO — DATA E LUOGO DEL MOVIMENTO BOLLO E FIRMA DEL FUNZIONARIO CHE LO ESEGUE		NAVIGAZIONE		COGNOME E NOME	Titolo o qualifica professionale	Mansioni disimpegnate a bordo	Data di nascita	Compartimento marittimo d'iscrizione	Matricola e categoria	Domicilio	Convenzione di arruolamento ed eventuale confronto tipo cui si riferisce (artt. 170, 171 e 328 Cod. Nav. e 357 e 358 Regolamento)	Retribuzione mensile e parte di utile
Imbarco	Sbarco	Mesi	Giorni									

MINISTERO DELL'INTERNO

ORDINANZA 31 marzo 1998.

Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi intesi a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 2774).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno:

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, con i quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;

Vista l'ordinanza dell'11 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 in data 12 febbraio 1994 con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania è stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi;

Vista l'ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 in data 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate modifiche alla precedente ordinanza dell'11 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 aprile 1994, con il quale lo stato di emergenza di cui sopra è stato prorogato fino al 30 settembre 1994 ed è stato esteso ai rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 in data 16 aprile 1994, con la quale vengono estesi poteri conferiti al commissario del Governo della regione Campania anche al settore dei rifiuti speciali;

Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella *Gazzetta. Ufficiale* n. 153 in data 2 luglio 1994, concernente integrazione e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1994, con il quale lo stato di emergenza è stato dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre 1995 per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania;

Vista l'ordinanza in data 7 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 in data 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Vista l'ordinanza in data 7 novembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 in data 8 novembre 1994, concernente ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania è prorogato fino alla data dell'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e, comunque non oltre il 31 dicembre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1996, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti citate ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1996, con la quale, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995 e delle richieste avanzate dal presidente della regione Campania e dal prefetto di Napoli, sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche alle citate ordinanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico nocivi nella regione Campania è prorogato fino al 31 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale sono state prorogate le attività del commissario delegato - Presidente della regione Campania al 31 dicembre 1997 e del prefetto di Napoli delegato al 7 novembre 1997, che prevede, tra l'altro, l'adeguamento del piano adottato dal commissario delegato - Presidente della regione Campania al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la verifica con il sistema industriale dei risultati conseguibili attraverso l'attuazione di tutti gli interventi previsti nel piano;

Visto l'art. 33, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che prevede la concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative per il recupero di energia dai rifiuti con particolare interesse al recupero energetico mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti;

Vista l'ordinanza n. 2714 del 20 novembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1997, con la quale è stata prorogata l'attività del prefetto di Napoli delegato fino al 31 dicembre 1997;

Vista la nota n. 4811/CD del 17 dicembre 1997 con la quale il presidente della giunta regionale della Campania, nel trasmettere una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché il verbale della riunione

congiunta con il prefetto di Napoli ed i rappresentati del Ministero dell'ambiente tenutasi il 23 ottobre 1997, richiede, per l'esecuzione degli adempimenti correlati all'attuazione del sistema di recupero dei rifiuti, basato su attività alternative alle discariche, quali la raccolta differenziata e la valorizzazione dei rifiuti stessi mediante riciclo di materie e recupero di energia, una proroga dei poteri commissariali e sottolinea le difficoltà incontrate a causa del mancato accreditamento delle somme previste dalle citate ordinanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1997 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998;

Vista la nota n. 5016/CD del 31 dicembre 1997 con la quale il commissario delegato - Presidente della regione Campania ha trasmesso una integrazione alla relazione sullo stato di attuazione degli interventi, nella quale vengono illustrati i risultati delle verifiche condotte con il sistema industriale sia in merito alle possibilità di recupero di materia dalle frazioni valorizzabili, sia in merito alle possibilità di produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare tale combustibile per produrre energia;

Atteso che le prospettive emerse dalle verifiche condotte col sistema industriale sono tali da dare soluzioni definitive ai problemi dello smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania;

Visto il ricorso della Commissione europea alla Corte di giustizia relativo alla situazione di degrado ambientale determinato da smaltimenti abusivi nell'alveo del «Vallone San Rocco», in comune di Napoli;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale di Caserta n. 1892 del 30 dicembre 1997, con la quale, nell'evidenziare la particolare situazione di degrado ambientale causata dalla presenza di discariche abusive di rifiuti, viene richiesto un'urgente e sostanziale opera di bonifica in quel territorio provinciale;

Ritenuto necessario accogliere la richiesta di proroga dei termini dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 e di integrazione delle prescrizioni contenute nella medesima, nella considerazione che l'emergenza non potrà essere superata se non realizzando le attività di raccolta differenziata e di valorizzazione delle frazioni per le quali è consentito il recupero di materie e avviando iniziative industriali in grado di ricevere e utilizzare i rifiuti solidi urbani a valle della raccolta differenziata prodotti nei comuni della regione Campania per produrre combustibile derivato dai rifiuti e di utilizzare il medesimo per la produzione di energia;

Ritenuto, altresì, necessario accogliere la richiesta del presidente della regione della Campania e del prefetto di Napoli, espressa nel corso della citata riunione tenutasi il 23 ottobre 1997, di istituire un coordinamento permanente fra le due strutture commissariali al fine di ottimizzare i risultati delle azioni intraprese e coordinare le iniziative da intraprendere;

Ritenuto, infine, necessario dotare commissario delegato il presidente della regione Campania degli strumenti idonei per svolgere le attività previste dall'art. 3 della citata ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, ed, in particolare, quelle volte al superamento delle situazioni di degrado ambientale determinatasi nell'area del territorio casertano e nell'unità morfologica «Vallone San Rocco».

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. 5643/ARS/M/DI/UDA del 26 marzo 1998;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 30421/GAB/DFL del 27 marzo 1998;

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Sentito il Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Dispone:

Art. 1.

1. I poteri conferiti al commissario delegato - presidente della regione Campania con l'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998;

2. All'art. 1 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, i punti 4.1, 4.2, 4.6, 4.8 e 4.10 del comma 2 e i commi 5, 6 e 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«4.1) l'attivazione entro 90 giorni, per il tramite di ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, al fine di conseguire, per la raccolta differenziata, l'obiettivo del 20 per cento entro il 31 dicembre 1998 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35 per cento nei successivi due anni, nonchè dei rifiuti ingombranti, dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi e dei rifiuti urbani pericolosi. In caso di inadempienza dei medesimi consorzi, ovvero di mancata nomina degli organi istituzionali degli stessi il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede rispettivamente attraverso la nomina dei presidenti dei consorzi ovvero di un dipendente della pubblica amministrazione quale commissario *ad acta;*

4.2) l'attivazione entro 90 giorni, per il tramite di ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, della raccolta differenziata degli imballaggi primari, in aggiunta agli obblighi in materia di raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente punto 4.1, al fine di conseguire per gli imballaggi primari l'obiettivo del 20 per cento in peso da destinarsi al riciclaggio ed il 40 per cento complessivo, comprensivo delle quote destinate al recupero, entro il 31 dicembre 1998, ponendo l'onere

del servizio a carico del CONAI, con il quale stipula, nello stesso periodo, apposita convenzione. Nel caso tale convenzione non venga stipulata entro la data fissata, il commissario delegato - Presidente della regione Campania, dispone che la raccolta differenziata degli imballaggi primari sia eseguita direttamente dal CONAI con i medesimi obblighi di risultato. Qualora il CONAI non attivi la raccolta entro i successivi 90 giorni, il commissario delegato - Presidente della regione Campania, dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sugli imballaggi primari;

4.6) la realizzazione per il tramite di ciascuno dei consorzi costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, in comuni singoli o aggregati con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, di piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente; nei bacini singoli o aggregati tra loro di impianti di selezione e valorizzazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, di impianti per la produzione di compost da frazione organica raccolta separatamente, di impianti per il recupero di inerti; in ciascuna provincia, di impianti di trattamento dei rifiuti ingombranti e, nella regione, di impianti per il recupero dei beni durevoli bianchi, bruni e grigi. In caso di inadempienza dei medesimi soggetti, il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede attraverso la nomina dei presidenti delle province quali commissari *ad acta;*

4.8) le misure per favorire il recupero delle frazioni valorizzabili da parte del sistema industriale e la definizione dei contratti della durata massima di cinque anni per l'utilizzo finale delle frazioni recuperate;

4.10) la realizzazione per il tramite di ciascuno dei consorzi, costituiti nei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, di sistemi di trasporto dei rifiuti agli impianti di produzione del combustibile derivato dai rifiuti che consentano la massima economicità e il minore inquinamento. In caso di inadempienza, dei medesimi consorzi il commissario delegato - presidente della regione Campania provvede attraverso la nomina dei presidenti delle province quali commissari *ad acta;*

5. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania stipula entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a seguito di procedure di gara comunitarie, contratti per la durata massima di dieci anni, di conferimento dei rifiuti solidi urbani, a valle della raccolta differenziata, prodotti nei comuni della regione Campama, con operatori industriali che si impegnino a realizzare impianti per la produzione di combustibile derivato da rifiuti da porre in esercizio entro il 31 dicembre 1998, ad utilizzare detto combustibile in impianti esistenti nonché, a realizzare impianti dedicati per la produzione di energia mediante l'impiego di combustibile derivato dai rifiuti, da porre in esercizio entro il 31 dicembre 2000 assicurando, comunque, nelle more della messa in esercizio di detti impianti dedicati, il recupero energetico del combustibile prodotto. La stipula dei contratti per l'utilizzo del combustibile derivato da rifiuti è subordinata alla sottoscrizione di accordi di programma fra operatori industriali, il commissario delegato - Presidente della regione Campania il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, commercio e artigianato. Gli impianti di produzione di combustibile derivato dai rifiuti, e quelli dedicati di produzione di energia sono localizzati in siti anche in variante al piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, approvato con ordinanza del presidente della giunta regionale della Campania n. 27 del 9 giugno 1997, in modo da assicurare la maggior protezione ambientale e garantire la massima economicità di gestione e sono dimensionati in coordinamento con gli obiettivi degli interventi in materia di raccolta differenziata in modo da favorire il riciclaggio delle frazioni valorizzabili.

6. Il Ministro dell'industria e l'autorità dell'energia per quanto di competenza autorizzano l'ENEL a stipulare convenzioni per la cessione di energia elettrica, alle condizioni di cui al provvedimento CIP 6/92, con operatori industriali che sottoscrivano gli accordi di programma e stipulino con il commissario delegato - presidente della regione Campania i contratti di cui al precedente comma 5. Le nuove convenzioni dovranno essere stipulate in luogo di iniziative, ammesse fino al 30 giugno 1995, che non hanno trovato concretezza. Tali incentivi si applicano alla produzione di energia elettrica mediante combustione del C.D.R. ottenuto trattando fino al 50 per cento in peso dei rifiuti urbani totali della regione e da tutti gli altri rifiuti assimilati.

9. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania concorre con le risorse di cui all'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 ed il successivo articolo 8 della presente ordinanza alla realizzazione degli interventi necessari per la raccolta differenziata, selezione, valorizzazione, produzione di compost derivato dalla frazione umida raccolta separatamente e di combustibile derivato dalla restante frazione di rifiuti, al fine di realizzare il raggiungimento degli obiettivi alle condizioni di massima economicità.».

3. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16 comma 9, della legge 2 giugno 1995, n. 216, per le occupazione d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, emette il decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni nonché al pagamento delle relative indennità nei limiti delle risorse assegnate.

4. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania si avvale, per la valutazione degli aspetti ambientali dei progetti degli impianti dedicati di utilizzazione del combustibile derivato dai rifiuti con recupero di energia, della commissione di cui all'art. 8,

comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che si esprime con parere costruttivo entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania è autorizzato per le sue attività a derogare agli articoli 7, 9 e 17 della legge regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.

Art. 2.

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, le parole «può disporre» sono sostituite con la parola «dispone».

2. Le attività di cui al sopracitato art. 3 sono estese alla rimozione dei sedimenti inquinati dei fondali lacuali, portuali e fluviali.

3. Per lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza e bonifica il commissario delegato - presidente della regione Campania si avvale:

per le attività di individuazione e rilevazione, dell'A.N.P.A., dei Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, dell'Istituto nazionale di geofisica, Consiglio nazionale delle ricerche dell'Istituto superiore di sanità dell'I.S.P.E.S.L. e della collaborazione delle università della regione Campania e degli enti territorialmente competenti, con il riconoscimento delle spese sostenute e documentate ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale impiegato;

per le attività di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'E.N.E.A. con il rimborso dei costi diretti e documentati. Per le relative attività di progettazione il rimborso dei costi è limitato a quelli documentati rientranti tra quelli predeterminati nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

Il commissario delegato - Presidente della regione Campania si avvale delle risorse di cui all'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 ed al successivo articolo 8 della presente ordinanza.

Art. 3.

1. Ciascun commissario delegato può avvalersi di dipendenti pubblici fino ad un massimo di 50 unità.

2. Il personale di cui al comma 1, è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili che sarà retribuito in rapporto all'attività effettivamente resa e che comunque non può essere cumulato con alcun altro compenso a carico dei fondi stanziati per interventi straordinari. A detto personale che svolge compiti di progettazione, direzione lavori e collaudo il predetto compenso può essere aumentato fino a 150 ore.

3. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania, per il prosieguo dei compiti ad esso conferiti, si avvale di un vice commissario. Per le funzioni di cui all'art. 2 il commissario delegato - Presidente della regione Campania si avvale, in ogni provincia della regione, del prefetto in qualità di sub commissario. Al vice commissario è corrisposta una indennità mensile pari a 70 ore di lavoro straordinario, oltre i rimborsi spese per missioni. La misura oraria e l'indennità di missione sono stabilite in ragione della qualifica di appartenenza.

4. L'utilizzazione di personale pubblico, anche in organi collegiali istituiti per l'intervento straordinario, è disposta in deroga alle procedure di comando, di distacco e di autorizzazioni e si svolge in deroga alle norme ordinarie in materia di orario di servizio. Tra le norme procedurali derogate sono compresi l'articolo 58 commi 2, 3 e 5 e l'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; l'art. 56 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e l'art. 456, comma 12, del decreto legislativo 10 aprile 1994, n. 297.

Art. 4.

1. I poteri conferiti al prefetto di Napoli delegato con l'art. 4 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998.

2. Per le attività di gestione delle discariche è riconosciuto all'E.N.E.A, il rimborso dei costi sostenuti e documentati relativi alle voci contemplate nel provvedimento di affidamento di ciascun incarico.

Art. 5.

1. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui all'articolo 5 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 per l'anno 1998 sarà pari all'ottanta per cento di quello previsto nel decreto di nomina e grava sui fondi messi a disposizione del commissario delegato - Presidente della regione Campania.

2. L'attività della commissione è prorogata fino al 31 dicembre 1998.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania ed il prefetto di Napoli delegato conferiscono formale incarico al personale già impiegato a tempo pieno nelle due strutture commissariali per coordinarsi al fine di ottimizzare i risultati delle azioni già svolte e delle ulteriori iniziative da intraprendere.

2. Entrambi i commissari possono avvalersi per gli interventi di competenza della deroga all'art. 10, comma, 2 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

Art. 7.

1. È istituito un comitato di rientro nell'ordinario che verrà nominato dal Ministro dell'ambiente d'intesa con il Dipartimento della protezione civile che provvede a disciplinare il trasferimento, ad organi dello Stato o agli enti ordinariamente competenti, delle opere realizzate e dei lavori e servizi già formalmente affidati dai commissari delegati nonche delle eventuali risorse disponibili.

Art. 8.

1. Per l'attuazione degli interventi da parte del commissario delegato - Presidente della regione Campania, alle risorse di cui all'art. 6 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997, sono aggiunte le seguenti:

a) lire 69 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse di cui agli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assegnate alla regione Campania ed ancora disponibili;

b) lire 50 miliardi mediante parziale utilizzo delle risorse di cui all'art. 3, comma 24, della legge 25 dicembre 1995, n. 549, già a disposizione della regione Campania;

c) lire 250 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse previste sulla «quota pubblica» assegnata alla misura 5.3.2 del programma operativo plurifondo della regione Campania approvato con decisione della Unione europea C(95)2275 del 28 settembre 1995 e da ultimo confermata con decisione della Unione europea C(97) del 28 settembre 1997, n. 2514;

d) lire 17 miliardi mediante l'utilizzo delle risorse iscritte all'unità previsionale di base 4.2.1.1. «piano disinquinamento» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, destinate alle aree ad elevato rischio di crisi ambientale e completamento dell'utilizzo della assegnazione alla regione Campania effettuata con decreto ministeriale n. 4454/ARS del 23 settembre 1996.

2. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania è autorizzato, ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettera *a),* ad accendere i relativi mutui presso la Cassa depositi e prestiti. Le somme di cui al precedente comma 1 sono versate dalle amministrazioni interessate, in deroga al disposto dell'articolo 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - Presidente della regione Campania.

3. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2560 del 2 maggio 1997 è sostituito dal seguente: «Gli enti pubblici gestori delle discariche restituiscono il 30 per cento delle somme di cui all'art. 5, comma 8, dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996 al prefetto di Napoli delegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. In caso di inadempienza dei suddetti enti, il prefetto di Napoli delegato nomina un commissario *ad acta.* Le restanti somme sono restituite al commissario delegato - Presidente della regione Campania che ne dispone per l'attuazione delle azioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.6, e 4.10 dell'art. 1 della presente ordinanza. Sono escluse dall'obbligo di restituzione le somme che gli enti pubblici gestori delle discariche devono utilizzare per la realizzazione di interventi disposti dal commissario delegato - presidente della regione Campania a carico dei medesimi enti».

Art. 9.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dal commissario delegato - Presidente della regione Campania e dal prefetto di Napoli delegato fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza:

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2801

ORDINANZA 31 marzo 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria nonché proroga dei benefici a favore della città di Crotone. (Ordinanza n. 2779).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 e 23 dicembre 1997, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2590 del 26 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 1997;

Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio 1998;

Sentiti i Ministeri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore delle regioni e degli enti locali delle Marche e Umbria non si applicano per l'anno in corso i limiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'art. 48 della stessa legge n. 449/1997.

Art. 2.

1. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni disposte fino al 31 marzo 1998 dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, ivi comprese quelle dovute per il mese di marzo 1998, è effettuato a decorrere dal 1° febbraio 1999. Alla determinazione delle modalità per l'effettuazione degli adempimenti, nonché dei versamenti in forma rateale si provvede ai sensi dell'art. 14, comma 7, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e dell'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998.

2. Ai titolari di concessione del servizio di riscossione dei tributi per i comuni delle regioni Marche e Umbria interessate alla crisi sismica è concessa su richiesta degli stessi ed in deroga al decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 maggio 1997, n. 140, una anticipazione sui compensi relativi alla riscossione dei tributi, per i quali opera la sospensione dei termini di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze con riferimento a quelli percepiti per l'anno 1996 e, comunque, nel limite complessivo di lire 300 milioni.

3. All'onere stimato in lire 6 miliardi si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base «fondo per la protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

Art. 3.

1. All'art. 15 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 le parole «fuori ruolo e comandato ...» sono così modificate «fuori ruolo, comandato o temporaneamente distaccato per esigenze straordinarie di servizio connesse all'emergenza».

Art. 4.

1. Per rafforzare il sistema di soccorso, con particolare riguardo alle regioni Marche e Umbria, il limite massimo per il richiamo dei Vigili del fuoco volontari a servizio discontinuo, previsto dall'art. 41 della legge 23 ottobre 1980, n. 930, è elevato a 160 giorni all'anno nei Comandi provinciali dei Vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

Art. 5.

1. Il personale di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 continua a svolgere la propria attività fino al termine dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 1997.

Art. 6.

1. I termini di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 2729 del 22 dicembre 1997 sono prorogati al 30 ottobre 1998, limitatamente ai soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di Crotone e di Massa Martana, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.

Per i restanti soggetti si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente ordinanza.

2. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 2589 del 26 maggio 1997 è soppresso e le sue funzioni sono assorbite dal comitato di cui al comma 3 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A2937

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 11 marzo 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche dei aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici delle scuole di specalizzazione del settore medico;

Uditi i pareri del Consiglio universitrio nazionale espressi nelle adunanze del 19 novembre 1993, del 18 marzo, del 20 maggio, del 15 giugno e del 15 settembre 1994;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella I, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLV/1, la tabella XLV/2 recante gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 31 ottobre 1996; senato accademico seduta del 24 novembre 1997; consiglio di amministrazione seduta del 24 febbraio 1998;

Decreta:

Viene istituita ai sensi del decreto ministeriale 11 maggio 1995 la scuola di specializzazione in oncologia.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ONCOLOGIA

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Palermo la scuola di specializzazione in oncologia afferente alla facoltà di medicina e chirurgia che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze oncologiche professionali relative ai settori formativi professionali seguenti: oncologia generale e sperimentale, prevenzione ed epidemiologia clinica dei tumori, diagnostica anatomo-patologica dei tumori, diagnostica di laboratorio in oncologia, oncologia medica, radioterapia oncologica. La scuola ha altresì lo scopo di fornire le competenze di oncologia generale necessarie per altre specializzazioni.

Art. 3.

La scuola rilascia i titoli di specialista in:

oncologia, indirizzo in oncologia diagnostica (sperimentale), per i laureati in medicina e chirurgia e laureati non medici (con laurea in chimica, farmacia, scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche);

oncologia, indirizzo in oncologia medica, per i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 4.

La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, e quelle messe a disposizione dal S.S.N. in convenzione, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

La scuola riconosce la sua sede amministrativa presso i locali dell'istituto di oncologia.

Art. 7.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane, finanziarie ed alle attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun indirizzo, per ogni anno di corso per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 8.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione all'indirizzo di oncologia generale, diagnostica e sperimentale, i laureati in medicina e chirurgia e laureati non medici con laurea in chimica, farmacia, scienze biologiche, chimica e tecnologie farmaceutiche; per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Sono ammessi altresì al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere, accettato dalle competenti autorità accademiche italiane in quanto ritenuto equiparabile, fatti salvi i casi nei quali sono richiesti specifici requisiti.

Art. 9.

L'importo delle tasse dovute dagli iscritti alla scuola e quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 10.

Per la scuola viene costituito un consiglio composto da tutti i docenti della scuola che dovrà esercitare tutte e competenze spettanti ai sensi dell'art. 19, comma 2, dello statuto dell'Università di Palermo; il consiglio dovrà eleggere un direttore che lo presiede secondo le norme dello statuto stesso.

Art. 11.

Il consiglio della scuola di specializzazione determina con apposito regolamento, in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, e nel rispetto delle libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle forme didattiche ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tirocinio.

Art. 12.

Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 8, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre a quelli riguardo alla durata complessiva di cui all'art. 4. La scuola di specializzazione in oncologia comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) oncologia generale, sperimentale, che comprende anche gli insegnamenti propri della patologia generale;

b) epidemiologia e prevenzione dei tumori;

c) morfologia dei tumori che comprende gi insegnamenti propri dell'anatomia patologica;

d) diagnostica di laboratorio e strumentale in oncologia:

e) oncologia clinica, che comprende gli insegnamenti oncologici di pertinenza medica chirurgica e radioterapica.

Art. 13.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio. Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro corso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio era stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitare ed extrauniverstarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamnte non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 14.

L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione di esami per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve avere frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali e il tirocinio ed aver condotto in prima persona con progressiva dimostrazione di autonomia professionale, atti medici specialistici, certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 15.

L'Università su proposta del Consiglio della scuola, può stabilire protocolli di intesa ai sensi del 2° comma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 562/1992 per i fini di cui all'art. 16 del medesimo D.Lgs.

L'Università su proposta del Consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Tabella A - AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzado deve apprendere le conoscenze fondamentali di biologia cellulare e molecolare del differenziamento e della proliferazione cellulare.

Settori: E04B Biologia molecolare, E05A Biochimica, E11B Biologia applicata, F03X Genetica medica.

B. *Area di oncologia molecolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate dei meccanismi etio-patogenetici che determinano lo sviluppo della malattia neoplastica.

Settori: F04A Patologia generale.

C. *Area di laboratorio e diagnostica oncologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche nei settori di laboratorio applicati all'oncologia, comprese citomorfologia ed istopatologia e diagnostica per immagini.

Settori: E10X Biofisica medica, F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e tecniche e la pratica clinica necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e cura dei tumori solidi.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica.

E. *Area di epidemiologia e prevenzione.*

Obiettivo: conoscere i principi di epidemiologia e di medicina preventiva applicati all'oncologia.

Settori: F01X Statistica medica, F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F22A Igiene generale ed applicata.

a) indirizzo di oncologia medica.

F. *Area di oncologia medica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire conoscenze avanzate teoriche e di pratica clinica necessarie per la diagnosi, cura e trattamento del paziente neoplastico, anche in fase critica.

Settori: E07X Farmacologia, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04C Oncologia medica, F07G Malattie del sangue, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F21X Anestesiologia.

G. *Area di oncologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire le conoscenze teoriche e pratiche correlate con la malattia neoplastica e con gli apparati terapeutici non medici.

Settori: F08A Chirurgia generale, F08B Chirurgia plastica, F08D Chirurgia toracica, F10X Urologia, F12B Neurochirurgia, F15A Otorinolaringoiatria, F16A Malattie dell'apparato locomotore, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, F20X Ginecologia e ostetricia.

b) indirizzo in oncologia diagnostica.

H. *Area della patologia cellulare e molecolare diagnostica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i principi metodologici relativi al rilievo dei fattori eziopatogenetici delle neoplasie e saperli applicare mediante tecniche di analisi molecolare; deve saper valutare le diverse funzioni cellulari e le modificazioni indotte dai modificatori della risposta biologica.

Settori: F04B Patologia clinica.

I. *Area della citopatologia ed anatomia patologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le metodologie di esecuzione delle analisi morfologiche ed ultrastrutturali su cellule e tessuti e saperne dare le principali interpretazioni diagnostiche.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica.

L. *Area della diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le principali correlazioni tra quadri derivati dalla diagnostica per immagini ed indagini diagnostiche di laboratorio in oncologia.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

Tabella B - STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 50 prelievi di materiale organico mediante citoaspirazione;

2) aver eseguito personalmente le determinazioni di laboratorio relative ad almeno 150 pazienti affetti da neoplasie, partecipando alla fase di definizione diagnostica nei casi sudetti;

3) avere compartecipato direttamente all'itinerario diagnostico, anche mediante tecniche di diagnostica per immagini, di almeno 150 casi di pazienti affetti da neoplasie;

4) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 200 pazienti affetti da neoplasie;

a) per l'indirizzo di diagnostica oncologica:

5) aver eseguito personalmente determinazioni laboratoristiche complete di patologia clinica di 200 pazienti neoplastici;

6) aver eseguito personalmente almeno 200 determinazioni laboratoistiche di patologia clinicautilizzando metodiche d'identificazione molecolare.

b) per l'indirizzo di oncologia medica:

7) aver seguito personalmente l'itinerario diagnostico e terapeutico di almeno 250 pazienti neoplastici, dei quali almeno il 10% ciascuno nei seguenti settori:

emolinfopatie;

apparato gastroenterico;

mammella;

apparato genitale femminile;

polmone.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Palermo, 11 marzo 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A2844

UNIVERISTÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la nuova Tabella XXXIII-*bis* dell'ordinamento didattico del corso di laurea in storia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo al piano triennale di sviluppo delle Università per il triennio 1994-96;

Viste le proposte di istituzione del nuovo corso di laurea in storia formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del Consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 4 dicembre 1996 e del 30 aprile 1997; del Senato accademico dell'11 luglio 1997 e del Consiglio di amministrazione del 2 dicembre 1997;

Vista la deliberazione n. 3 del 3 febbraio 1998 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato le risorse necessarie già disponibili nella facoltà di lettere e filosofia;

Visto che il Comitato universitario di coordinamento della regione Campania nell'adunanza del 9 ottobre 1997, con deliberazione n. 3, nell'aggiornare ed integrare il piano di sviluppo per il triennio 1994-96, ha deliberato l'istituzione del corso di laurea in Storia;

Visto l'art. 17, commi 95 e 101, della legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Considerata la necessità di istituire il predetto nuovo corso di laurea;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio Statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello Statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

nella Sezione IV relativa alla facoltà di lettere e filosofia è inserito il seguente nuovo corso di laurea in storia:

CORSO DI LAUREA IN STORIA

Art. 1.

Afferenza e accesso

1. Il corso di laurea in storia afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in storia ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realtà storico-sociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologi e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avvalersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3.

Art. 3.

Aree disciplinari caratterizzanti

1. I settori scientltico-disciplinari, comprensivi degli insegnamenti attivati presso ciascun corso di laurea in storia o che questo può mutuare da altri corsi di laurea, sono raggruppati in aree disciplinari, fra le quali sono specificamente caratterizzanti del corso di laurea le seguenti:

1) area delle scienze storiche dell'antichità;

2) area delle scienze storiche del medioevo;

3) area delle scienze storiche dell'età moderna;

4) area delle scienze storiche dell'età contemporanea;

5) area delle scienze storico-politiche;

6) area delle scienze storico-istituzionali;

7) area delle scienze storico-religiose;

8) area delle scienze socio-antropologiche;

9) area della civiltà bizantina (L06D);

10) area di storia delle arti;

11) area delle scienze storico-economiche;

12) area delle scienze filosofiche;

13) area delle scienze giuriche;

14) area delle scienze economiche.

2. Altre aree possono essere indicate dai singoli corsi di laurea, in relazione con i loro peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

Art. 4.

Durata e articolazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende da un minimo di 22 a un massimo di 23 annualità di insegnamento.

2. Il corso di laurea si articola in indirizzi di taglio cronologico: antico, medioevale, moderno, contemporaneo, e/o tematico-disciplinare: orientale, storico-religioso, storico-sociale.

3. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, le Università attivano gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili.

4. Il corso degli studi è comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati.

Gli insegnamenti istituzionali devono fornire agli studenti gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientifico-disciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi.

Art. 5.

Organizzazione degli studi

1. Il consiglio della struttura didattica stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticità e le obbligatorietà ai fini dei singoli indirizzi, nonché le modalità delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno.

2. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.

Art. 6.

Affinità e riconoscimenti

1. Il corso di laurea in storia è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché dell'istituenda facoltà di scienze della formazione.

2. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in *curricula* didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, i consigli delle strutture didattiche valutano l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

Art. 7.

Manifesto degli studi

A mezzo del manifesto annuale degli studi il Consiglio di facoltà provvede a disciplinare, per quanto di suo interesse, il complesso delle materie indicate dall'art. 1, comma 2, della legge n. 341/1990. Indica inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

Art. 8.

Curriculum didattico

1. Sono insegnamenti istituzionali comuni da 10 a 13 discipline così individuate:

sei discipline a scelta nei settori: L02A, L02B, L06D, M01X, M02A, M04X, M08A.

Dovranno, comunque, obbligatoriamente far parte del *curriculum* le seguenti discipline: Storia greca (L02A), Storia romana (L02B), Storia medievale (M01X), Storia moderna (M02A), Storia contemporanea (M04X);

tre discipline a scelta nei settori:

M03A (Storia delle religioni), oppure M03B (Storia del Cristianesimo e delle chiese), oppure M03C (Storia del Cristianesimo antico e medievale), oppure M03D (Storia del Cristianesimo moderno e contemporaneo);

M05X (Discipline demoetnoantropologiche);

M08E (Storia della scienza);

M12A (Archivistica);

M12B (Paleografia);

N18X (Storia del diritto romano);

N19X (Storia del diritto italiano);

P03X (Storia economica);

Q01B (Storia delle dottrine politiche);

Q01C (Storia delle istituzioni politiche);

Q04X (Storia delle relazioni internazionali);

Q05A (Sociologia generale), oppure Q02X (Scienza politica);

una disciplina riferita alla storia di singole aree geografiche (L05A, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M02B, Q03X, Q06A, Q06B).

Da tre a quattro discipline a scelta fra:

Letteratura italiana (L12A);

Letteratura latina (L07A);

una disciplina a scelta nei settori L16A (Lingua e letteratura francese), L17A (Lingua e letteratura spagnola), L18A (Lingua e letteratura inglese), L19A (Lingua e letteratura tedesca), L21B (Lingue e letterature slavo-orientali);

una disciplina a scelta nei settori L03B (Archeologia classica), L03D (Archeologia medievale), L25A (Storia dell'arte medioevale), L25B (Storia dell'arte moderna), L25C (Storia dell'arte contemporanea);

una disciplina a scelta nei settori M06A (Geografia) e M06B (Geografia economico-politica);

una disciplina a scelta nei settori M08A (Storia della filosofia), M07A (Filosofia teoretica), M07C (Filosofia morale), Q01A (Filosofia politica).

2. Sono insegnamenti di indirizzo da 10 a 11 discipline individuate, nell'ambito dei settori compresi nelle aree di cui all'art. 3, in funzione dell'indirizzo prescelto e dei percorsi didattici definiti da ciascun corso di laurea, lasciando spazio per le eventuali iterazioni, nonché per gli autonomi interessi culturali dello studente.

La scelta è comunque effettuata in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

Per l'indirizzo antico si prevede in ogni caso l'indicazione della letteratura latina tra gli insegnamenti istituzionali, e della letteratura greca tra gli insegnamenti di indirizzo.

3. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

Art. 9.

Norme transitorie

1. Una volta che il presente ordinamento sia recepito dalla facoltà, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi secondo il *curriculum* previsto dal precedente ordinamento.

2. La facoltà è tenuta a stabilire le modalità per il riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti iscritti che optino per in nuovo ordinamento. Tale opzione potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 24 febbraio 1998

Il rettore: TESSITORE

98A2845

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Trenton (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Gilda Battaglia ved. Rorro, vice console onorario in Trenton (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Filadelfia degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

5) rinnovo di passaposti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Filadelfia;

6) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di passaporti nazionali;

7) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Filadelfia della documentazione relativa al rilascio di visti;

8) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni; autentica della firma nei casi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

9) compilazione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Filadelfia delle schede anagrafiche dei cittadini residenti;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2854

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Newcastle Upon Tyne (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Maria Pia Fontana Wilkins, agente consolare onorario in Newcastle Upon Tyne (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

5) rinnovo passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

6) effettuazioni delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2855

Limitazione di funzioni del titolare del consolato generale onorario in Gibuti (Gibuti)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il signor Gianni Rizzo, console generale onorario in Gibuti (Gibuti), in aggiunta alle funzioni già individuate dal decreto ministeriale citato nelle premesse nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, è autorizzato ad esercitare le seguenti funzioni consolari:

1) rinnovo passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'ambasciata d'Italia in Sana'a;

2) ricezione e trasmissione all'ambasciata d'Italia in Sana'a della documentazione relativa al rilascio di passaporti nazionali.

Art. 2.

È abrogata la limitazione dei poteri consolari come riportata al punto n. 8 del succitato decreto ministeriale del 14 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1998

Il Ministro: DINI

98A2856

Rilascio di exequatur

In data 16 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Franco Rocchetta console generale onorario della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia a Treviso.

In data 18 marzo 1998 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Laureano Leone, console onorario del Canada a Sulmona.

97A2853

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.23960.XV.J(1160) del 25 febbraio 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «56 POTZ BLIZ (d.f.: Candela romana 56 colpi)», che la ditta Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik - Eitorf (Germania), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23163.XV.J(1463) del 25 febbraio 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Moon Flowers», che il sig. Pagano Benito, per conto della ditta Ipon S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Ottaviano (Napoli) - località Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23265.XV.J(1475) del 25 febbraio 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Butterfly», che il sig. Pagano Benito, per conto della ditta Ipon S.r.l., intende produrre nella propria fabbrica in Ottaviano (Napoli) - località Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25784.XV.J(1378) del 25 febbraio 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Lieto Multicolore Calibro 250», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25782.XV.J(1380) del 25 febbraio 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Bomba Lieto Multicolore Calibro 160», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25788.XV.J(1374) del 25 febbraio 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac Visciano II», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15229.XV.J(1379) del 25 febbraio 1998 l'artificio pirotecnico denominato: «Trac Visciano I», che la ditta Lieto Salvatore intende produrre nella propria fabbrica in Visciano (Napoli) - località Vallicella, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A2858

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.5102.XV.J(1621) del 25 febbraio 1998 il manufatto esplosivo denominato: «Cartuccia attuatrice P/N 897776», è riconosciuto d'ufficio ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo A - dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A2859

Estinzione della fondazione di religione denominata «Istituto Cagnin Lodovico-Antonio per la educazione cristiana dei figli del popolo di Trebaseleghe», in Trebaseleghe.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1998 viene soppressa la fondazione di religione denominata «Istituto Cagnin Lodovico-Antonio per la educazione cristiana dei figli del popolo di Trebaseleghe», con sede in Trebaseleghe (Padova). Il provvedimento avrà efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche del tribunale di Padova. Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto sarà devoluto alla parrocchia Natività della Beata Vergine Maria, con sede in Trebeseleghe (Padova).

98A2860

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Smarrimento di tagliando di ricevuta semestrale

(Unica pubblicazione) Elenco n. 2

È stata denunziata la perdita del tagliando di ricevuta semestrale di L. 164.625 di scadenza 1° luglio 1997 relativo al certificato nominativo rendita 5% 1935 di nominali L. 6.585.000, n. 314663, intestato a Chiesa Madre di San Lorenzo Martire in S. Maria Oliveto frazione di Pozzilli (Isernia).

Ai sensi dell'art. 485 del regolamento per l'Amministrazione dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si fa noto che trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sul tagliando predetto.

98A2864

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 aprile 1998

Dollaro USA	1814,98
ECU	1958,73
Marco tedesco	986,67
Franco francese	294,37
Lira sterlina	3013,96
Fiorino olandese	876,00
Franco belga	47,826
Peseta spagnola	11,628
Corona danese	258,78
Lira irlandese	2485,25
Dracma greca	5,671
Escudo portoghese	9,633
Dollaro canadese	1281,31
Yen giapponese	13,475
Franco svizzero	1192,11
Scellino austriaco	140,24
Corona norvegese	237,78
Corona svedese	226,80
Marco finlandese	325,03
Dollaro australiano	1199,88

98A2939

MINISTERO DELLA SANITÀ

Riconoscimento giuridico della Fondazione «Gino Galletti» in Bologna

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1998 è stata riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione «Gino Galletti», in Bologna, via Farini, 15, presso la Fondazione Cassa di risparmio di Bologna, ed è stato approvato il relativo statuto.

98A2857

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti di concessione di onorificenze al valor militare

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1998 il regio decreto 7 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1940, registro n. 11, foglio n. 230, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1940, disp. 66, pag. 6763, col quale è stata conferita a Satta Giovanni di Tigello e di Grisani Clelia, da Firenze, sottotenente complemento 1° reggimento fanteria d'assalto «Littorio» la medagli di bronzo al valor militare, è modificato come segue:

Satta Giovanni di Tigellio e di Grixoni Maria Caterina Clelia, da Firenze, ecc.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1998 il decreto del Presidente della Repubbblica 27 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1950, registro n. 47, foglio n. 98, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1951, disp. 2, pag. 251, col quale è stata conferita a Satta Giovanni di Tigelio e di Grisconi Celia, da Firenze, classe 1911, tenente XV battaglione genio guastatori la medaglia d'argento al valor militare «sul campo», è modificato come segue:

Satta Giovanni di Tigellio e di Grixoni Maria Caterina Clelia, da Firenze, ecc.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1998 il decreto luogotenenziale 20 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1916, registro n. 17, foglio n. 98, pubblicato nel Bollettino ufficiale anno 1916, disp. 69, pag. 3694, col quale è stata conferita a Sanvico Luigi, da Cuvio (Como), soldato 91° reggimento Fanteria, n. 54 matricola, la medaglia d'argento al valor militare è così modificato:

da Sanvico Luigi da Cuvio (Como), in Sonvico Luigi, da Cuvio (Varese).

98A2846

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Roma

Con decreto 15 luglio 1996, n. 226, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Roma, fosso della Cecchina, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 277, porzione particelle 433, porzione particella 507, intera particelle 678 e particelle 462 di complessivi mq 256, ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 1° agosto 1977 dall'ufficio tecnico erariale di Roma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del succitato decreto.

98A2861

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro «Grandyandolo», in Avellino

Con decreto ministeriale 18 marzo 1998 il dott. Attilio Adinolfi è stato nominato — per un periodo di dodici mesi — commissario governativo della società cooperativa a r.l. «Grandyandolo», con sede in Avellino, costituita il 2 dicembre 1993 per rogito notaio dott. Pellegrino D'Amore.

98A2897

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «La Valle», in Pellegrino Terme

Con decreto 5 marzo 1998 è stata prorogata per un periodo di sei mesi, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «La Valle» con sede in Pellegrino Terme (Bergamo).

98A2849

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Lugana D.O.C., intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana», riconosciuta con decreto del Presidente del Repubblica 21 luglio 1967 e successive modifiche, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del disciplinare predetto;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia e sentita la regione Veneto sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Sirmione (Brescia) il giorno 9 dicembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lugana» è riservata ai vini bianco, superiore e spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Trebbiano di Soave, localmente denominato Trebbiano di Lugana.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, congiuntamente o disgiuntamente, uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona presenti, nell'ambito aziendale, fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» comprende territori ricadenti nelle province di Brescia e Verona ed è delimitata a nord dal lago di Garda e nelle altre direzioni da una linea che partendo dai cappuccini ad ovest di Peschiera del Garda procede verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia.

Il confine segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per c.na Berra Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est per c.na Gozzetto fino a giungere sull'autostrada della Serenissima.

Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a c.na Boschetti e c.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale con il quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza del casino; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Nuovo, c.na Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da c.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima; segue questa verso est fino a c.na Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando da Casette Pomo, Villa Venga, Bagliaco, Pigna, Mole, c.na Tese, e a nord di Villa Arriga giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e dei vigneti esistenti e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti situati in terreni, con giacitura prevalentemente pianeggiante, di natura argillosa-calcarea.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, medi e lunghi) devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve superare 12,5 tonnellate per i vini a denominazione di origine controllata «Lugana» e «Lugana» spumante; 11,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» superiore.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Lugana» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5% vol.

Le uve destinate alla produzione del vino base per la preparazione dei tipi spumante, metodo classico e metodo charmat, in deroga a quanto previsto dal precedente comma devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol. In tale caso le uve devono essere prese in carico da parte dei produttori negli appositi registri di vinificazione indicando la destinazione alla spumantizzazione.

La regione Lombardia d'intesa con la regione Veneto annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e il consorzio di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire, con decreto, un limite massimo di produzione per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia e di Verona.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3; tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni di vinificazione siano effettuate entro l'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia e di Verona.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, pur tenendo opportunamente conto degli adeguamenti tecnologici e della ricerca, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Nelle operazioni di affinamento è consentito anche l'uso di recipienti di legno.

Le operazioni di elaborazione del vino spumante ossia, le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento possono essere effettuate soltanto nell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e delle province di Treviso e di Verona, nella regione Veneto.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per tutte le tipologie; per la tipologia spumante essa deve intendersi al netto della presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lugana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lugana»:

colore: paglierino o verdolino con tendenza al giallo leggermente dorato con l'affinamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: fresco, morbido, armonico, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Lugana» superiore:

colore: paglierino o verdolino, con tendenza al giallo dorato con l'invecchiamento;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, corposo, con eventuale leggera percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Lugana» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso con eventuali riflessi dorati;

profumo: fragrante con sentore di fruttato quando è spumantizzato con il metodo charmat; bouquet fine composto proprio della fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il metodo classico;

sapore: fresco, sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

residuo di zuccheri: non superiore a 25,0 g/l;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È consentita l'aggiunta di indicazioni veritiere tendenti a specificare l'attività dell'imbottigliatore, quale viticoltore, azienda agricola, fattoria, castello, abbazia e similari in osservanza delle disposizioni della UE e nazionali in materia.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» può riportare la menzione superiore, nel rispetto di quanto fissato al precedente art. 4, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento ed affinamento di almeno dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre dell'anno di produzione delle uve. Detta menzione dovrà figurare in etichetta immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed avere caratteri di stampa di altezza non superiore a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Lugana».

Sull'etichetta delle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva di «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia e di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

Tutti i contenitori fino alla capacità di 3,0 litri compresa, utilizzati per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata «Lugana» devono essere in vetro e chiusi esclusivamente con tappo di sughero, ad eccezione delle bottiglie di vetro con capacità inferiore a 0,375 che, per specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a vite.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» riportante la menzione superiore deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro con tappo in sughero di capacità da 0,375 a 3,0 litri. È ammessa, per specifiche esigenze commerciali, la chiusura a vite per le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 litri.

Il vino a denominazione di origine controllata «Lugana» spumante deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro con capacità fino a 6,0 litri.

98A2851

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la domanda di integrazione della denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» in «S. Martino della Battaglia» o «S. Martino» e di modifica del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio del vino a D.O.C. «S. Martino della Battaglia», intesa ad ottenere la integrazione della denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» in «S. Martino della Battaglia» o «S. Martino» e la modifica del disciplinare di produzione di detti vini, rispettivamente riconosciuta ed approvato con decreto del Presidente del Repubblica 26 marzo 1970 e successiva modifica, relativamente agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare predetto;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia e sentita la regione Veneto sulla domanda sopra citata;

Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la domanda predetta, tenutasi in Sirmione (Brescia) il giorno 9 dicembre 1997, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni, società ed aziende vitivinicole;

Ritenuto di non doversi accogliere la domanda di integrazione della denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» in «S. Martino della Battaglia» o «S. Martino» in quanto tale ultima dicitura, ove usata in alternativa alla esistente denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia», che si richiama alla omonima frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia), non consentirebbe al consumatore di detti vini l'individuazione della zona di provenienza delle uve atte a produrli, a causa dell'accertata esistenza di 69 frazioni, appartenenti a comuni ricadenti sul territorio nazionale, individuate con il predetto nome «S. Martino»;

Ha espresso il parere di accogliere la domanda sopra citata di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il testo del disciplinare di produzione come di seguito riportato che deve intendersi sostitutivo del precedente.

Le eventuali istanze e controdeduzioni ai suddetti parere e proposta dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è riservata ai vini bianco e liquoroso che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è riservata al vino ottenuto per almeno l'80% da uve provenienti, nell'ambito aziendale, dal vitigno «Tocai friulano».

Possono concorrere alla produzione del vino «S. Martino della Battaglia» per un massimo del 20% del totale anche uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Brescia e di Verona, con l'esclusione di vitigni aromatici.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato e Pozzolengo, in provincia di Brescia e di Peschiera, in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata: partendo da quota 70 in prossimità del km 267 della strada statale n. 11, la linea di delimitazione segue la riva sud del lago di Garda fino ai «Cappuccini», ad ovest di Peschiera del Garda. Procede quindi verso sud sulla strada per Villa Montresor fino a giungere alla ferrovia. Segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud lungo la strada che conduce al laghetto del Frassino; sopra quota 91 piega ad ovest per c. Berra

Nuova e sotto quota 101 piega a sud per Serraglio, indi passa ad est di c.na Gozzetto fino a giungere all'autostrada della Serenissima. Attraversata l'autostrada, il limite procede a sud-ovest sulla strada che passa sotto i Pignolini e sopra quota 84 fino a giungere a c.na Boschetti e c.na Rondinelli ove incontra il confine provinciale col quale si identifica verso sud fino alla strada per Pozzolengo in prossimità di quota 100. Da questo punto il limite segue la strada per Pozzolengo, Ponte dell'Irta, Ballino e fino a quota 110 ove incontra il confine provinciale che segue a nord-ovest fino all'altezza de «il Casino»; qui segue la strada per Ferrari indi quella che verso nord e nord-est porta a Madonna della Scoperta, Fenil Novo, c. Baita, Castel Venzago, Centenaro e S. Pietro. Da S. Pietro il limite procede verso nord sulla strada che passando da c.na Venga giunge sull'autostrada della Serenissima, segue questa verso est fino a c. Caporale per poi salire a nord sulla strada che passando per Casette Pomo, Villa Venga, Bogliacco, Pigna, Moie, c.na Tese e a nord di Villa Arriga, giunge al lago di Garda a quota 70 in prossimità del km 267 della strada statale n. 11.

È inoltre da considerare zona di produzione del vino «S. Martino della Battaglia» il territorio compreso nei confini qui appresso indicati: partendo dalla stazione ferroviaria di Lonato, segue la linea ferroviaria in direzione di est fino ad incontrare la strada statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud, passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima e da qui segue la strada per S. Cipriano. Passa in fianco a S. Cipriano sempre seguendo la strada fino alla carrareccia che va in direzione di c.na Gerardi (quota 206), quindi il confine passa per la linea di massima pendenza attraverso c.na Gerardi fino ad intersecare la strada che da Lonato porta a Castel Venzago. Segue questa strada fino in località Tiracul e poi passa a sud fino a Brodenella. Da Brodenella segue la strada che va fino a Ghetto e la segue ancora fino a Ghetto Superiore a quota 163. Da quota 163 il confine taglia in linea retta fino a c. Pulecra. Scende da c. Pulecra per il sentiero fino ad intersecare la mulattiera che passa sotto M. Nuvolo e arriva a le Crociere. Qui imbocca la carrareccia che porta a Malocco di sopra e da Malocco di sopra segue la strada che porta a Lonato. Attraversa l'autostrada la Serenissima in prossimità dell'ex Convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta alla stazione di Lonato.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» di cui all'art. 1, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari e pedecollinari di buona esposizione su terreni di natura prevalentemente di natura calcareo argillosa, misti a buona parte di scheletro e similari.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli di tipo tradizionale e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti ed i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non inferiore a 3000 calcolati sul sesto d'impianto.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura per un massimo di due interventi all'anno.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore rispettivamente a 11,5 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» e a 8,0 tonnellate per il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» tipologia liquoroso.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» tipologia liquoroso devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.

La regione Lombardia, d'intesa con la regione Veneto, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni professionali di categoria e l'Ente di tutela riconosciuto e delegato, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino ottenibile, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia e di Verona.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, imbottigliamento ed affinamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito dell'intero territorio amministrativo delle province di Brescia e di Mantova, nella regione Lombardia e di Verona, nella regione Veneto.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche, comprese quelle relative all'affinamento, corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, o comunque atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» può essere utilizzata per designare il tipo liquoroso ottenuto mediante l'alcolizzazione del mosto di base, anche parzialmente fermentato. Per detta tipologia è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o impiego di mosti che siano oggetto di concentrazione.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per entrambe le tipologie.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«S. Martino della Battaglia»:

colore: giallo citrino tendente al dorato con l'affinamento;

profumo: evoluto, intenso, caratteristico;

sapore: fresco, secco o rotondo, con retrogusto leggero di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«S. Martino della Battaglia» liquoroso:

colore: giallo tendente al dorato con l'affinamento;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: gradevolmente dolce, vellutato, armonico e generoso, con leggero retrogusto di mandorla, eventualmente con sapore di legno derivante dall'affinamento in botte;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol;

zuccheri residui non inferiori a 40,0 g/l;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» e similari.

È consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

E consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto rispettivamente presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia e di Verona, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata «S. Martino della. Battaglia» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» può essere immesso al consumo in contenitori di qualunque capacità. Qualora venga confezionato in recipienti da 0,375 a 3 litri, può essere immesso al consumo solo in bottiglie di vetro e con tappo di sughero. Le bottiglie con capacità inferiore a 0,375 per specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite.

Il vino a denominazione di origine controllata «S. Martino della Battaglia» liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo in recipienti di vetro di capacità inferiore o uguale a litri 1,0 e con tappo di sughero.

98A2852

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo della concessione mineraria per caolino e feldspati denominata Poggio Luce, in territorio dei comuni di Latera e Valentano.

Con decreto distrettuale 16 dicembre 1997 dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma e relativo disciplinare 12 dicembre 1997, è stato accordato alla S.p.a. Colacem, codice fiscale n. 01157050541, con sede e domicilio fiscale in Gubbio (Perugia), via della Vittorina, n. 60, c.a.p. 06024, il rinnovo della concessione mineraria per caolino e feldspati denominata «Poggio Luce», in territorio dei comuni di Latera e Valentano, provincia di Viterbo, per ulteriori anni venti, e sull'area di 107.49.00 Ha.

98A2847

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione «ing. Luciano Toso Montanari», presso l'Università di Bologna

Con decreto ministeriale 10 marzo 1998 è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione «Ing. Luciano Toso Montanari», con sede presso l'Università di Bologna.

98A2850

REGIONE LIGURIA

Volturazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento ed alla vendita dell'acqua minerale denominata «Madonna della Guardia».

La giunta regionale, con deliberazione n. 3107 del 13 settembre 1996 ha stabilito di autorizzare la volturazione, in capo alla ditta S.I.V.A. S.r.l., con sede in Ceranesi (Genova), salita Santuario, 201/*A*, attuale intestataria della concessione mineraria denominata «Madonna della Guardia» nei comuni di Genova e Ceranesi (Genova), dell'autorizzazione all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minereale denominata «Madonna della Guardia», nello stabilimento produttivo situato in comune di Ceranesi (Genova).

La predetta società è tenuta a:

a) predisporre una nuova etichetta in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

b) richiedere preventivamente alla competente unità sanitaria locale, a norma dell'art. 17-*bis* della legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, l'accertamento sulla igienicità del prodotto e delle strutture utilizzate e trasmettere le certificazioni ed il parere tecnico alla struttura regionale attività estrattive;

c) utilizzare per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale le strutture dell'impianto produttivo esistente con i contenitori ed i formati autorizzati.

98A2848

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso della Corte suprema di cassazione recante: «Annuncio di due richieste di *referendum* popolare» (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 28 marzo 1998)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 57, prima colonna, al secondo rigo del primo annuncio, dove è scritto: «... in data *24* marzo 1998 ha raccolto a verbale ...», leggasi: «... in data *27* marzo 1998 ha raccolto a verbale», inoltre sempre a pag. 57, seconda colonna, al secondo rigo del secondo annuncio, dove è scritto: «... in data *24* marzo 1998 ha raccolto a verbale ...», leggasi: «... in data *27* marzo 1998 ha raccolto a verbale ...».

98A2899

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**484.000**
- semestrale	L.	**275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	**396.000**
- semestrale	L.	**220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	**110.000**
- semestrale	L.	**66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**102.000**
- semestrale	L.	**66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**260.000**
- semestrale	L.	**143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**101.000**
- semestrale	L.	**65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**254.000**
- semestrale	L.	**138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	**1.045.000**
- semestrale	L.	**565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	**935.000**
- semestrale	L.	**495.000**

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 1 0 9 8 *

L. 1.500